Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 51 del 3 marzo 1986 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 marzo 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 16

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1985.

Approvazione del nuovo capitolato d'oneri generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato generale dello Stato.

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1986.

Approvazione del capitolato d'oneri per gli acquisti e la locazione di apparecchiature e di prodotti diversi, e per la prestazione di servizi in materia d'informatica, eseguiti nell'ambito dell'Amministrazione statale dal Provveditorato generale dello Stato e con il suo intervento.

SOMMARIO

MINISTERO DEL TESORO

CAPITOLATO D'ONERI GENERALI

Capo IV - L'esecuzione del contratto:

Capo V - Il prezzo contrattuale:

Capo VI - La risoluzione del contratto:

Capo VII - Il collaudo:

Capo VIII - Le penalità:

Capo IX - Il pagamento:

CAPITOLATO D'ONERI GENERALI

Parte terza — Dell'acquisto di apparecchiature elettroniche:

Parte quarta — Della manutenzione delle apparecchiature:

Parte quinta — Dei programmi:

Parte sesta — Della manutenzione dei programmi:

Parte settima — Dei servizi tecnico-applicativi:

Parte ottava — Dei servizi affidati a terzi:

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1985.

Approvazione del nuovo capitolato d'oneri generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato generale dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1927, n. 5041, che approva il Capitolato d'oneri generale per le forniture da eseguire per conto del Provveditorato generale dello Stato;

Visto il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058 che approva il regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato;

Visto l'art. 384 del decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 233;

Considerata la necessità di emanare un «Nuovo capitolato d'oneri generali per le forniture ed i servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione statale eseguiti a cura del Provveditorato generale dello Stato»;

Udito il parere del Consiglio di Stato e ritenuto di doversi ad esso conformare;

Decreta:

È approvato l'annesso «Capitolato d'oneri generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato generale dello Stato».

Dalla data del presente decreto rimane abrogato il capitolato d'oneri generali approvato con decreto ministeriale n. 5041 del 16 ottobre 1927.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 ottobre 1985

Il Ministro: GORIA

CAPITOLATO D'ONERI GENERALI

PER LE FORNITURE ED I SERVIZI ESEGUITI A CURA DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

(Testo definito a seguito del parere n. 31/85 pronunciato dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale dell'11 luglio 1985)

Capo I°

PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 1.
Area di applicazione

Le condizioni e clausole generali stabilite dal presente capitolato d'oneri si applicano alle forniture e ai servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione statale, eseguiti a cura del Provveditorato generale dello Stato.

Art. 2.
La definizione dei contraenti

Nel contesto di ciascun contratto:

il Provveditorato generale dello Stato è indicato con la parola «Amministrazione», rappresentata nei modi prescritti dalle norme in vigore;

il fornitore o il prestatore di servizi è indicato con la parola «impresa», rappresentata da persona legalmente abilitata ad impegnarla e della quale occorre specificare la qualifica e le generalità. La documentazione relativa deve allegarsi al contratto.

Ai fini di stabilire la competenza giudiziaria, l'impresa, tanto nazionale che straniera, deve inoltre eleggere domicilio legale in Roma, indicandone l'indirizzo.

Art. 3.
I termini ed il loro computo

I termini indicati nei contratti, sia per l'Amministrazione che per l'impresa, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni, da cui debbono avere inizio i termini stessi.

Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè consecutivi e continui.

Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale, alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.

Quando l'ultimo giorno del termine cade di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.

Art. 4.
Le notifiche e le comunicazioni

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione, da cui decorrano termini per adempimenti contrattuali, sono effettuati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'Impresa nel domicilio legale indicato in contratto.

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.

Anche le comunicazioni all'Amministrazione, alle quali l'impresa intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di lettere raccomandate con ricevuta di ritorno. Possono essere rimesse direttamente all'Amministrazione, contro rilascio di ricevuta, datata e firmata.

La ricevuta di ritorno e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede, ad ogni effetto, della avvenuta notifica, e alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

Art. 5.

Le norme regolatrici

I rapporti contrattuali sono regolati:

a) dalle clausole del contratto stipulato;

b) dalle disposizioni dei capitolati tecnici particolari;

c) dalle disposizioni del vigente capitolato generale d'oneri;

d) dalle vigenti disposizioni della legge, e del regolamento relativo, sulla amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;

e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti soprarichiamati.

Art. 6.

La decorrenza della efficacia dei contratti

I contratti stipulati hanno efficacia per l'Amministrazione:

dal giorno successivo a quello della data di ricevuta della lettera di comunicazione all'impresa, a cura della stessa Amministrazione, che i relativi decreti di approvazione sono stati registrati alla Corte dei conti;

dal giorno successivo a quello della data di ricevuta della lettera di comunicazione all'impresa, sempre a cura dell'Amministrazione, che i relativi decreti di approvazione sono stati firmati, quando si tratti di contratti che, per il loro importo, non vanno registrati.

I contratti sono invece impegnativi per l'impresa dalla data di sottoscrizione, ovvero dalla data di aggiudicazione della gara, ove questo avvenga a seguito di presentazione di offerta-contratto ed in sede di apertura di tali offerte, in giorno prestabilito.

Art. 7.

Il trasferimento di proprietà dei beni ed i rischi

La proprietà dei beni e delle attrezzature oggetto dei contratti è trasferita all'Amministrazione:

a) dalla data del collaudo favorevole, da far risultare da specifico verbale, nel caso in cui le operazioni di collaudo si svolgano nei locali di consegna indicati dall'Amministrazione, secondo le specifiche clausole contrattuali;

b) dalla data di consegna, da far risultare da verbali o da note di ricezione, nei locali come sopra indicati, nel caso in cui le operazioni di collaudo si svolgano in fabbrica.

Restano pertanto a carico della impresa i rischi di perdite e danni durante il trasporto e la sosta in attesa del collaudo, nei locali dell'Amministrazione, ad eccezione delle perdite e danni imputabili all'Amministrazione.

I rischi di ogni genere entrano invece nel carico dell'Amministrazione solo dopo le date indicate sub *a)* e *b)*.

Art. 8.

I depositi di garanzia e le fidejussioni

Nelle gare per licitazione privata e per appalto concorso, con il bando o con la lettera d'invito viene, di regola, richiesto che l'impresa concorrente accompagni la propria offerta con un deposito cauzionale provvisorio, dell'importo indicato nello stesso bando o lettera d'invito.

Subito dopo l'aggiudicazione della gara i depositi provvisori vengono restituiti alle imprese non risultate aggiudicatarie.

A garanzia inoltre dell'adempimento di tutti gli obblighi del contratto stipulato, nonchè del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, l'impresa è tenuta a prestare un deposito cauzionale definitivo, salvo i casi di esonero, a giudizio della Amministrazione, come appresso specificato.

Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso pertanto va reintegrato a mano a mano che su di esso l'Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi con l'eslusione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla lettera di comunicazione al riguardo dell'Amministrazione, sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente capitolato generale.

In caso di contratti pluriennali e di contratti per forniture di rilevante entità composte di prestazioni distinte le une dalle altre, l'Amministrazione ha facoltà di ordinare la restituzione di parte del deposito cauzionale in relazione alle prestazioni effettuate, limitando il deposito alla parte delle forniture o prestazioni ancora da effettuare.

I depositi cauzionali provvisori e quelli definitivi sono comprovati dalle quietanze di versamento in tesoreria centrale o presso una sezione di tesoreria provinciale degli importi relativi. Possono essere effettuati in valuta o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore ragguagliato al prezzo medio di borsa dei corsi del semestre precedente alla data di versamento, e per nove decimi di detto valore.

Tanto i depositi cauzionali provvisori quanto quelli definitivi possono essere costituiti con richiamo a quanto previsto dall'art. 6 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 e 10 giugno 1982, n. 348, e successive modifiche ed integrazioni; e cioè mediante fidejussione bancaria ovvero polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio di assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

L'eventuale sostituzione del deposito cauzionale definitivo, costituito in valuta o in titoli, con fidejussione bancaria o con polizza assicurativa, può avvenire sia nel momento della sostituzione del deposito provvisorio in definitivo, che in qualsiasi altro momento dell'esecuzione del contratto.

L'esonero dal prestare garanzia a mezzo di depositi cauzionali definitivi e sempre subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Nei bandi e nelle lettere d'invito alle gare viene di regola indicata la misura di tale miglioramento.

Art. 9.

Il subappalto e le responsabilità relative

È vietato all'impresa di cedere ad altri, senza il consenso scritto dell'Amministrazione, l'esecuzione di tutta o di parte della fornitura dei beni o della prestazione di servizi oggetto del contratto.

Le cessioni senza consenso o qualsiasi atto diretto a nasconderle, fanno sorgere nell'Amministrazione il diritto a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziali ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.

Le richieste per ottenere l'autorizzazione al subappalto debbono essere effettuate in forma scritta e ampiamente motivate.

Nei casi di subappalto autorizzati, rimane invariata la responsabilità dell'impresa contraente, la quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.

L'Amministrazione può richiedere copia delle condizioni del subappalto sottoscritte dalle parti.

Art. 10.

Osservanza delle condizioni di lavoro

L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonchè le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa delle inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.

Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che l'impresa si sia posta in regola e la stessa non puo vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

Art. 11.

Tutela contro azioni di terzi

L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, alla Amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine alle forniture e ai servizi.

L'impresa infine assume l'obbligo di garantire all'Amministrazione il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

Capo 2°

LA RICERCA DELL'IMPRESA CONTRAENTE

Art. 12.

L'invito alla gara

Il collocamento delle forniture e l'affidamento di servizi avviene a seguito di gare indette a mezzo di lettere d'invito contenenti l'indicazione: della data di presentazione delle offerte e di quella di apertura; delle modalità di compilazione e di presentazione; della documentazione occorrente; della procedura di aggiudicazione; del deposito cauzionale provvisorio, ove richiesto; delle modalità per la costituzione di quello definitivo; del deposito delle spese contrattuali ad aggiudicazione avvenuta; delle norme regolatrici della fornitura; nonchè di ogni altra indicazione od avvertenza intesa a favorire la compilazione dell'offerta e la regolarità della sua presentazione.

Art. 13.

Il bando e l'invito alle gare comunitarie e fra paesi aderenti al GATT

I bandi per la presentazione delle offerte nei pubblici incanti, gare aperte, ed i bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle licitazioni private e agli appalti concorso, gare ristrette, per l'affidamento di forniture in sede comunitaria e fra i paesi aderenti al GATT sono compilati e pubblicati con le modalità, le indicazioni e nei termini previsti dalle disposizioni contenute nella legge 30 aprile 1981, n. 113, integrata con il decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito con la legge 26 dicembre 1981, n. 784.

I bandi in particolare debbono indicare, oltre a precisi richiami alla documentazione prescritta per dimostrare situazioni che non costituiscano per i concorrenti motivo per essere esclusi dal partecipare alle gare, chiare indicazioni dei documenti ritenuti necessari a dimostrazione della loro capacità economica, finanziaria e tecnica.

Per la capacità economica e finanziaria può ritenersi bastevole, di regola, l'indicazione della documentazione di cui alla lettera *a)* dell'art. 12 della citata legge; per la capacità tecnica possono considerarsi idonee le documentazioni di cui alle lettere *a), b)* e *d)* dell'art. 13 della stessa legge, salvo altra specifica documentazione prevista in tale articolo da richiedere in ragione delle caratteristiche del bene oggetto della fornitura. Le imprese inscritte nell'albo dei fornitori dell'Amministrazione possono essere dispensate dal presentare tale documentazione dimostrativa.

I bandi inoltre debbono ben precisare i criteri che l'Amministrazione segue per aggiudicare le gare e, nel caso che ciò non avvenga al prezzo più basso, debbono indicare, nell'ordine di importanza loro attribuita, gli elementi di valutazione per scegliere l'offerta economicamente più vantaggiosa, quali il prezzo, le caratteristiche tecniche, funzionali, estetiche, le garanzie, l'assistenza ecc.

L'Amministrazione può sempre invitare le imprese concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

In mancanza di presentazione anche di uno dei documenti richiesti, le domande di partecipazione non possono trovare accoglimento.

Tuttavia le imprese che non siano in grado, per motivate ragioni, di presentare i documenti richiesti in merito alla loro capacità economica e finanziaria, possono fare riferimento alla documentazione, eventualmente fornita al riguardo, per ottenere l'iscrizione all'albo dei fornitori.

Rimane salva comunque la facoltà dell'Amministrazione di richiedere elementi di documentazione prima di procedere all'aggiudicazione, nelle gare aperte; ovvero prima dell'invito a presentare offerta, o con la stessa lettera d'invito, nelle gare ristrette.

Le lettere di invito ai concorrenti prescelti a seguito delle gare ristrette debbono contenere le indicazioni di termini, di modalità e di avvertenze come previsto al precedente art. 12.

Art. 14.

L'offerta e le modalità di presentazione

Le offerte debbono pervenire all'Amministrazione entro i termini indicati nelle lettere d'invito o nei bandi per pubblici incanti in sede comunitaria (gare aperte), racchiuse in busta sigillata con ceralacca, portante all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'offerta, dell'impresa concorrente e degli estremi della lettera d'invito o del bando che indice la gara.

In ciascuna busta, in particolare, debbono essere racchiuse:

l'offerta del prezzo, con le indicazioni concernenti la denominazione dell'impresa, la rappresentanza e il domicilio legale, debitamente firmata e racchiusa in busta debitamente sigillata;
la documentazione richiesta a corredo della offerta.

L'Amministrazione di regola rimette, con la lettera d'invito, un esemplare della busta per l'offerta del prezzo ed un esemplare di busta più grande per la raccolta dell'offerta di prezzo e della documentazione.

Le offerte possono essere consegnate a mano, previo rilascio di ricevuta, oppure spedite per posta raccomandata, al seguente indirizzo:

MINISTERO DEL TESORO - *Provveditorato generale dello Stato*
Divisione II - ROMA

Non viene tenuto conto delle offerte che pervengano oltre i termini stabiliti, restando esonerata l'Amministrazione da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito per quelle inviate per posta o per mezzo di terzi, o per consegna ad indirizzo diverso da quello sopraindicato.

Art. 15.

Le offerte contratto

Le offerte possono rivestire la forma dell'offerta-contratto. L'Amministrazione, in tale caso, insieme con la lettera d'invito, rimette a ciascuna impresa prescelta per la partecipazione alla gara, due moduli di offerta-contratto, corredati da copie dei capitolati d'oneri, generali e tecnici, in essa richiamati.

L'impresa che intende concorrere è tenuta a restituire i due moduli di offerta-contratto, dopo averli completati degli elementi mancanti (denominazione dell'impresa, rappresentanza, domicilio legale, prezzi unitari e complessivi - entrambe in cifre ed in lettere); firmati per esteso, a margine di ciascun foglio ed in calce, previa indicazione del luogo e data della sottoscrizione; bollati in ogni foglio, con marche dell'importo prescritto dalle norme in vigore, indicato nella lettera d'invito, debitamente annullate dall'Ufficio di registro.

Oltre ai dati ed alle indicazioni di completamento di cui al precedente comma, non sono consentite aggiunte o modificazioni alle clausole e condizioni esposte nei moduli di offerta-contratto, sotto pena di nullità dell'offerta.

Nel caso di mancata rispondenza fra l'indicazione del prezzo in cifre e di quella in lettere, o fra quella risultante dai prezzi unitari e quella complessiva indicata, viene riconosciuta valida quella più conveniente per l'Amministrazione.

Debitamente completati, i moduli di offerta-contratto debbono essere racchiusi in una busta sulla quale debbono essere riportati gli elementi inerenti alla identificazione della gara ed alla denominazione della ditta concorrente.

Come previsto al precedente articolo, tale busta, chiusa e sigillata, deve a sua volta essere racchiusa, unitamente alla documentazione richiesta a corredo dell'offerta-contratto in una busta più grande sulla quale deve risultare solo l'indirizzo dell'Amministrazione e l'indicazione dell'oggetto della gara.

Anche tale seconda busta deve essere chiusa e sigillata, e senza indicazioni o annotazioni di sorta.

Art. 16.

La documentazione delle offerte

La documentazione da allegare a corredo delle offerte è costituita da:

due copie dei capitolati d'oneri generali e tecnici e di eventuali disegni — ove rimessi con la lettera d'invito — firmati in ogni foglio. L'Amministrazione cura direttamente la sottoposizione al bollo delle copie dell'impresa risultante aggiudicataria;

quietanza comprovante l'avvenuto versamento, presso la tesoreria centrale o presso una sezione di tesoreria provinciale, del deposito cauzionale provvisorio il cui importo viene indicato nelle lettere d'invito. La mancanza della quietanza o l'insufficienza dell'importo in essa indicato comporta la nullità dell'offerta;

nel caso di offerta di impresa individuale: il certificato penale del titolare dell'impresa, nonchè un certificato rilasciato dalla competente camera di commercio, industria ed artigianato in base agli atti legali ivi depositati, dal quale risulti la denominazione dell'impresa, il nome, cognome, luogo e data di nascita della persona abilitata ad impegnare ed a quietanzare, in nome e per conto di essa, nonchè l'indicazione che l'impresa è nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti non risultando in liquidazione, fallita, sottoposta a procedura di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, né sotto amministrazione controllata;

nel caso di offerta di società comunque costituita: un certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente in base agli atti in vigore, depositati, trascritti e pubblicati, e dal quale risulti quanto indicato per le imprese individuali;

nel caso di offerta di imprese straniere: un certificato di iscrizione all'albo professionale del loro Stato, o la documentazione prevista dall'art. 11 della legge 30 marzo 1981, n. 113, con indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita della persona abilitata ad impegnare ed a riscuotere per l'impresa;

nel caso di offerte per procura, oltre ai documenti indicati in precedenza, deve essere presentata copia autenticata dell'atto di procura.

I documenti sopra indicati debbono risultare rilasciati in data non anteriore a mesi tre da quella dell'invito alla gara, o del bando, nelle gare aperte.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza per la stipulazione di altri contratti o per partecipare ad altre gare o per corredare mandati di pagamento o a qualsiasi altro fine. Qualora, però, nella stessa giornata della gara per cui si richiedono le offerte si tengano altre gare, l'impresa può presentare una sola documentazione, che deve essere inserita nella busta contenente l'offerta relativa alla gara che viene espletata per prima.

La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti anzidetti, specificamente indicati per altro nelle lettere di invito, comporta l'esclusione dalla gara.

A giudizio insindacabile di chi presiede le gare, le imprese concorrenti possono presentare eventuali documenti mancanti all'inizio della gara, prima dell'apertura delle offerte.

Le offerte compilate in contravvenzione della legge sul bollo, pur essendo valide a tutti gli effetti contrattuali, sono soggette alle sanzioni previste dalle norme in vigore (articoli 24 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642).

La documentazione anzidetta deve essere inoltrata in busta chiusa e sigillata, unitamente alla offerta, come previsto ai precedenti articoli 14 e 15.

Art. 17.

Validità delle offerte

Dopo la loro presentazione, le offerte non possono essere né ritirate né modificate od integrate.

Nei casi in cui l'aggiudicazione delle forniture o dei servizi non è prevista seduta stante, in sede cioè di apertura delle offerte nel giorno e ora stabilito nei bandi o nelle lettere d'invito, le offerte presentate rimangono valide per tutto il periodo necessario all'Amministrazione per la loro valutazione e fino all'espletamento dell'operazione di aggiudicazione, come indicato al successivo art. 18.

Art. 18.

L'aggiudicazione delle forniture

L'aggiudicazione delle forniture avviene secondo i criteri e le modalità specificati nei bandi e nelle lettere di invito alle gare.

L'aggiudicazione può avvenire seduta stante, e, ove previsto, lotto per lotto, al miglior offerente (prezzo più basso), nei casi in cui la fornitura o i servizi debbano risultare conformi a specifici capitolati d'oneri o disciplinari tecnici, e per i quali, quindi, l'offerta e limitata alla sola indicazione del prezzo. In tali casi, alla apertura delle offerte pervenute, nel luogo, nel giorno ed ora stabiliti possono partecipare i rappresentanti legali delle imprese concorrenti.

È riservata a chi presiede la gara la facoltà di sospendere o di non far luogo all'aggiudicazione, anche se sia intervenuta la lettura delle offerte, qualora reputi, a suo insindacabile giudizio, e senza palesarne i motivi, ciò necessario nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione.

Nei casi in cui l'aggiudicazione debba effettuarsi sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata cioè sulla scorta dei diversi elementi indicati dai bandi o dalle lettere d'invito oltre che dal prezzo, ad essa viene provveduto dopo la valutazione di tali elementi da parte dell'Amministrazione, che può richiedere, ove lo ritenga opportuno, il parere di una commissione all'uopo nominata.

In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria, seduta stante, nel caso dell'aggiudicazione prevista dal secondo comma del presente articolo; in sede di valutazione delle offerte, negli altri casi. A giudizio di chi presiede la gara possono essere effettuati anche sorteggi. Le offerte di miglioria sono presentate in forma scritta.

L'Amministrazione deve provvedere alla determinazione della offerta economicamente più vantaggiosa, e quindi all'aggiudicazione, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine di due mesi dalla data di presentazione delle offerte.

L'operazione di aggiudicazione viene fatta risultare da specifico verbale. Entro 10 giorni dalla sua compilazione l'Amministrazione deve comunicare l'esito della gara all'impresa aggiudicataria, salvo il caso in cui questa abbia presenziato all'apertura delle offerte, come previsto al secondo comma del presente articolo.

Nelle gare comunitarie e fra i paesi aderenti al GATT tale comunicazione deve essere effettuata anche all'impresa concorrente che segue l'aggiudicazione nella graduatoria effettuata per l'aggiudicazione.

Capo 3°

LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 19.

Termine per la stipulazione

Salvo il caso in cui l'aggiudicazione avvenga a seguito di offerta-contratto, di cui al precedente art. 15, il rappresentante dell'impresa risultata aggiudicataria deve presentarsi, per la stipulazione del contratto, entro e non oltre 15 giorni dalla data del verbale di aggiudicazione o della lettera con cui l'Amministrazione comunica all'impresa l'esito della gara, di cui al precedente art. 18. Nell'occasione deve dare prova:

di aver versato le spese contrattuali e di registrazione nei termini e con le modalità previsti nel successivo art. 20;

di aver effettuato la costituzione del deposito cauzionale o la trasformazione in definitivo del deposito provvisorio presentato in sede di gara o la costituzione di fidejussione bancaria o la stipulazione di polizza assicurativa, nei termini e con le modalità previsti al successivo art. 21.

Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, l'Amministrazione può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, dando inizio altresì alla procedura in danno per un nuovo esperimento di gara, con rivalsa delle spese e di ogni altro danno sul deposito provvisorio, ed incamerando, a favore dell'Erario, la parte residua di quest'ultimo.

Art. 20.

Il versamento delle spese contrattuali

L'impresa aggiudicataria è tenuta a versare sul c/c postale intestato alla Tesoreria centrale la somma indicata dall'Amministrazione per le spese di copia, stampa, carta bollata nonchè per le spese di registrazione del contratto, dovute secondo le leggi in vigore.

Il versamento deve essere effettuato entro cinque giorni:

dalla data in cui è avvenuta l'aggiudicazione della gara; nei casi in cui le offerte presentate abbiano avuto la forma dell'offerta-contratto;

dalla data della lettera con cui l'Amministrazione comunica all'impresa l'avvenuta aggiudicazione, negli altri casi.

Ove il versamento avvenga in ritardo, l'importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo.

Per il caso di mancato versamento, l'Amministrazione ha facoltà di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, dal deposito provvisorio ovvero in sede di primo pagamento relativo al contratto e ne versa l'ammontare nel competente capitolo d'entrata.

Art. 21.

Termine per la costituzione dei depositi cauzionali o delle fidejussioni

L'impresa aggiudicataria, entro gli stessi 5 giorni previsti per il versamento delle spese contrattuali dal precedente articolo, deve:

procedere alla trasformazione del deposito provvisorio in definitivo;

richiedere, in sua sostituzione, ove lo ritenga, la presentazione di fidejusssione bancaria, o polizza cauzionale assicurativa, rilasciate secondo le norme in vigore.

Art. 22.

Termine per l'approvazione

I contratti debbono ottenere l'approvazione con le modalità stabilite dalle norme in vigore.

L'approvazione deve essere data entro due mesi dal giorno della stipulazione o dell'aggiudicazione della gara ove le offerte presentate abbiano avuto la forma della offerta-contratto.

In caso di ritardo oltre tale termine, l'impresa aggiudicataria ha facoltà di richiedere lo scioglimento del contratto, ma non potrà pretendere alcun compenso, salvo il rimborso del deposito cauzionale, delle spese contrattuali e di registrazione versate per la stipulazione, senza interessi.

L'impresa deve notificare all'Amministrazione la volontà di essere liberata dall'impegno assunto, attraverso specifica dichiarazione, che rimane però priva di effetti se, prima che pervenga all'Amministrazione, il decreto di approvazione sia stato già emesso.

La facoltà dell'impresa di richiedere lo scioglimento dell'impegno contrattuale non può essere esercitata ove il ritardo sia connesso a fatto o colpa della stessa impresa.

Art. 23.

Diniego di approvazione

Ove sia stata negata l'approvazione dei contratti, secondo la normativa vigente in materia di Amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato, alla impresa aggiudicataria spetta solo il rimborso delle spese contrattuali e di registrazione versate per la stipulazione e senza interesse, oltre che del deposito cauzionale.

Capo 4º

L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 24.

Inizio dell'esecuzione

L'esecuzione del contratto ha inizio dalla data della ricevuta di ritorno della lèttera raccomandata con la quale l'Amministrazione comunica all'impresa l'avvenuta approvazione del contratto e, ove prescritta, l'avvenuta registrazione del decreto di approvazione alla Corte dei conti.

Nei contratti per prestazioni di servizi può essere stabilito che l'inizio abbia la decorrenza dalla data indicata negli stessi contratti, sempre posteriore a quella della lettera di comunicazione di cui al precedente comma.

Art. 25.

Controlli e vigilanza in corso di esecuzione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche presso gli stabilimenti della impresa, al fine di accertare che le lavorazioni relative alle produzioni dei beni oggetto del contratto avvengano nel rispetto dei capitolati tecnici o delle prescrizioni tecniche; di eseguire prove di funzionamento e di accertamento della qualità dei materiali impiegati; di esaminare, in genere, l'andamento dei lavori in relazione ai tempi previsti per la consegna.

L'impresa, pertanto, è tenuta a indicare all'Amministrazione, entro 10 giorni dalla data della lettera di comunicazione della avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto, la sede dello stabilimento o degli stabilimenti in cui avvengono le lavorazioni.

Qualora i materiali adoperati, anche se messi in opera, non presentino i requisiti richiesti può essere ordinata per iscritto da parte degli incaricati la sostituzione.

Le difformità rilevate nei materiali, giudicate di lieve entità e non pregiudizievoli per le caratteristiche dei beni, vengono poste in evidenza nei verbali.

Nei casi previsti dai precedenti commi, l'impresa non ha diritto a supplemento di prezzo o indennità alcuna, né ha titolo per chiedere una proroga al termine di consegna.

Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono verbali con cui vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e inadempienze rilevati, nonchè le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione.

Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'impresa, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Le verifiche ed i controlli effettuati nel corso delle lavorazioni non esimono l'impresa da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze del collaudo.

Per i contratti di prestazione di servizi, in cui viene previsto che la vigilanza sulla osservanza delle prescrizioni tecniche di esecuzione debba essere effettuata dai consegnatari delle sedi degli uffici beneficiari, l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, a mezzo di propri incaricati, controlli ed ispezioni, anche nel quadro degli adempimenti richiesti dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.

Art. 26.

Richiami e diffide in corso di esecuzione

L'impresa che durante lo svolgimento dei servizi o la esecuzione delle forniture dà motivo a ripetuti rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali può essere soggetta a diffida senza pregiudizio per l'applicazione di eventuali clausole penali.

Ove la stessa impresa, nel corso di esecuzione di successive forniture o servizi, incorra in altre diffide per negligenze ed inadempienze, l'Amministrazione ha facoltà di escluderla dalla partecipazione alle gare per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di grave recidiva, può anche cancellarla dall'albo dei propri fornitori.

Le diffide e le esclusioni dalla partecipazione alle gare e la cancellazione dall'albo dei fornitori vengono attuate a mezzo di provvedimento amministrativo.

Art. 27.

Aumenti e diminuzioni

Nel corso dell'esecuzione dei contratti, l'Amministrazione può chiedere e l'impresa ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento od una diminuzione sull'ammontare dell'intera fornitura fino alla concorrenza di un quinto, ancorchè ciò non sia formalmente previsto nel contratto.

Tale obbligo per l'impresa è indipendente da eventuali altre variazioni in più od in meno eventualmente previste fra le condizioni di contratto.

I contratti possono inoltre prevedere, nell'interesse dell'Amministrazione, e sempre che sia previsto nei bandi o lettere d'invito alle gare, che l'aumento dell'ammontare contrattuale possa arrivare fino alla concorrenza di due quinti — considerando in tal caso il prezzo comprensivo dell'aumento così previsto — ferme le condizioni di contratto, salvo il termine di consegna, che può essere prorogato di comune intesa.

Art. 28.

Termine e luogo di consegna

L'impresa deve effettuare le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nei locali in cui hanno sede gli uffici o i magazzini indicati nel contratto, entro i termini stabiliti e nelle ore in cui i locali stessi sono aperti.

Possono essere previste consegne comprensive di installazione ed in tale caso il termine si intende osservato con la posa in opera dei prodotti secondo i criteri stabiliti nei contratti o nei capitolati d'oneri speciali.

I termini di consegna, che possono essere indicati a giorni, a mesi, a data fissa, e computati come previsto all'art. 3, decorrono dal giorno successivo a quello della ricevuta di ritorno della lettera raccomandata, con cui viene partecipato all'impresa l'avvenuta registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto.

A seconda della complessità dell'oggetto della fornitura, i contratti possono prevedere che le imprese diano avviso agli uffici destinatari, per iscritto, ed entro congruo termine, del giorno in cui viene effettuata la consegna.

Il termine di consegna per i prodotti costituiti da un complesso di più parti si intende compiuto quando tutte le parti siano state consegnate, salvo che non sia diversamente stabilito in contratto.

Ove venga stabilito in contratto che il collaudo debba farsi presso lo stabilimento dell'impresa, come previsto al successivo art. 41, il termine di consegna è costituito dal giorno in cui viene conclusa la consegna dei beni nei locali di destinazione.

Art. 29.

Spostamenti dei termini di consegna

Costituiscono motivi di spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e accettati dall'Amministrazione.

L'impresa, in tali casi, deve effettuare specifica comunicazione all'Amministrazione entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento.

In mancanza o per ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere adottata a giustificazione di eventuali ritardi rispetto ai termini di consegna stabiliti.

Qualunque fatto dell'Amministrazione che obblighi l'impresa a sospendere le lavorazioni o a ritardarle, può costituire motivo per spostamento dei termini. In tali casi, in assenza di comunicazione al riguardo dell'Amministrazione, l'impresa deve richiedere tempestivamente lo spostamento dei termini non appena a conoscenza dei fatti determinanti le sospensioni o i ritardi.

La presentazione di domande intese ad ottenere spostamenti di termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti non può ritenersi bastevole per interrompere la decorrenza dei termini contrattuali.

Art. 30.

Le distinte di spedizione

Le spedizioni sono accompagnate da distinte indicanti i colli ed i pesi, nonchè gli estremi del contratto, il numero dell'ordine in conto contratto, cui le consegne si riferiscono.

Predisposte in triplice copia, le distinte sono rimesse ai consegnatari dei magazzini o degli uffici destinatari, che ne restituiscono una, debitamente vistata per ricevuta, al vettore, ovvero, entro 5 giorni dalla consegna, all'impresa; ne trattengono una fra le proprie scritture, quale prova dell'avvenuta operazione di consegna; ne allegano la terza alla dichiarazione di presa in consegna o al verbale di consegna di cui al successivo art. 31.
Sui colli deve essere indicata l'impresa mittente e sommariamente il contenuto.

Art. 31.

Documentazione delle consegne

La data in cui la consegna viene effettuata o completata deve farsi risultare da:
specifico verbale, nei casi in cui il termine di consegna si intende compiuto con la posa in opera o messa in funzione dei beni od apparecchiature, secondo le indicazioni previste in contratto. I verbali debbono essere firmati dal consegnatario degli uffici, dei magazzini o dai responsabili dell'Amministrazione destinataria e dagli incaricati dell'impresa;
dichiarazioni di presa in consegna, nei casi in cui il termini si intende compiuto con la semplice consegna dei beni nei locali di destinazione, debitamente firmate dai consegnatari degli uffici, dei magazzini o dai responsabili delle Amministrazioni destinatarie, secondo le indicazioni contrattuali.

Tanto i verbali quanto le dichiarazioni di presa in consegna debbono porre in evidenza, fra l'altro, eventuali manchevolezze, guasti ed inconvenienti in genere constatati nei beni all'atto della consegna e delle posa in opera.

I verbali e dichiarazioni di ricevimento debbono essere allegate, a tempo debito, alle fatture di pagamento unitamente alle distinte di spedizioni, di cui al precedente articolo 30.

Art. 32

Spese di imballaggio, di trasporto ecc.

Salvo che non sia diversamente stabilito in contratto, tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'impresa, la quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa nei magazzini o negli uffici destinatari indicati in contratto.

Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a secondo della natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno dell'impresa.

Qualora in contrato venisse stabilito che le spese di trasporto restino a carico dell'Amministrazione, queste saranno rimborsate all'impresa sulla scorta della documentazione dimostrativa prevista nello stesso contratto.

Le fatture, in tal caso debbono porre in evidenza tali spese, ed essere corredate della citata documentazione.

Capo 5°

Il prezzo contrattuale

Art. 33.

Contenuto del prezzo

Salvo diversa prescrizione in contratto, il prezzo contrattuale deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto dall'impresa, sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto, nonchè di ogni spesa riguardante il confezionamento, l'imballaggio, il trasporto fino al luogo indicato per la consegna.

Il prezzo rimane fermo per tutta la durata del contratto, salvo i casi di variazioni previsti negli articoli successivi.

Art. 34.

Le variazioni del prezzo

Possono essere previsti variazioni del prezzo contrattùale in relazione ad intervenute variazioni nelle sue componenti:

a) nei contratti di fornitura di beni con consegna differita in un arco di tempo non inferiore a sei mesi;

b) nei contratti annuali prorogabili per prestazioni di servizio o per locazioni di beni ed in quelli di durata pluriennale.

I contratti debbono in tali casi contenere l'indicazione delle componenti del prezzo contrattuale, quali il costo del personale, quello dei materiali, l'entità delle spese generali, l'entità degli ammortamenti, nelle percentuali di incidenza relativa. La revisione del prezzo può essere prevista in base ad un meccanismo di aggiornamento che rifletta le variazioni intervenute, successivamente a date stabilite in contratto, nel costo del personale e dei materiali, debitamente documentate.

Possono costituire inoltre motivo di richiesta di variazione del prezzo contrattuale gli spostamenti dei termini di consegna per periodi superiori a sei mesi, ma solo nella ipotesi prevista dal penultimo comma del precedente articolo 29, e cioè quando tali spostamenti sono motivati da fatti dell'Amministrazione.

Art. 35.

Le richieste di variazioni e la documentazione

La richiesta di revisione deve essere inoltrata nei termini e con le modalità precisate nei contratti e accompagnata dalla documentazione dimostrativa dell'aumento che si richiede.

Di regola, la richiesta di variazione può essere presentata:

dopo i primi sei mesi di durata del contratto, nei contratti indicati alla lettera *a)*, di cui al precedente articolo;

prima dei quattro mesi che precedono la proroga annuale o l'inizio della annualità, dopo la prima, nei contratti indicati alla lettera *b)* dello stesso articolo;

in sede di spostamento dei termini di consegna nell'ipotesi di cui all'ultimo comma del precedente art. 34.

La documentazione illustrativa delle variazioni del costo del personale è di regola, costituita dagli indici ISTAT concernenti le retribuzioni delle categorie di impiegati ed operai del settore industriale cui possono riferirsi le lavorazioni oggetto del contratto; o da dichiarazioni di altri organismi statali competenti. La variazione del costo dei materiali è di regola costituita dagli indici ISTAT degli aumenti intervenuti sui prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Possono essere indicate in contratto altre specifiche documentazioni.

Non possono essere riconosciute richieste di revisione non documentate secondo le indicazioni dei rispettivi contratti.

I contratti debbono indicare le date di riferimento degli indici ISTAT o delle eventuali altre documentazioni, ai fini del raffronto fra quelli di base e quelli presentati a documentazione delle richieste di variazione del prezzo.

Art. 36.

Misura della variazione e decorrenza

La revisione dei prezzi si intende operativa solo per la parte eccedente una percentuale dell'importo globale originario del contratto, che non può essere inferiore al 5% e non superiore al 10%, a seconda dell'oggetto del contratto.

Nei contrati per prestazioni di servizi, prorogabili annualmente, e nei contratti pluriennali, tale procedura viene osservata solo in sede di prima richiesta di revisione, in quanto in sede di eventuali successive richieste, le variazioni riconosciute vengono accordate per intero.

In taluni contratti per locazione di apparecchiature a tratto pluriennale possono essere stabiliti limiti annuali, indicati in misura percentuale del corrispettivo globale, entro i quali debbono contenersi, in ciascun anno, le variazioni, e precisate le modalità da seguire ove le variazioni dovessero superare tali limiti.

Di regola, la revisione opera dalla data della richiesta dell'impresa nei contratti per forniture di beni; dall'inizio del rinnovo o dell'annualità, nei contratti per prestazioni di servizi o per locazioni di durata pluriennale.

La revisione del prezzo pertanto non può riguardare la parte della fornitura già eseguita o dei servizi resi nei periodi anteriori; non si può applicare a quella parte della fornitura o servizi che l'impresa avrebbe dovuto eseguire nel periodo anteriore al riconosciuto aumento del prezzo; non può essere consentita per i materiali approvvigionati precedentemente alla richiesta di revisione.

Qualora inoltre siano state concesse anticipazioni ai sensi dell'art. 53 del presente capitolato, l'importo revisionale e determinato secondo i criteri indicati dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Capo 6°

LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 37.

Risoluzione del contratto

L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto:

a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'impresa delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni;

b) per motivi di pubblico interesse, come previsto nel precedente art. 23;

c) in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;

e) nei casi di sub-appalto non autorizzati dall'Amministrazione, come previsto al precedente art. 9;

f) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;

g) in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci.

L'impresa può chiedere la risoluzione del contratto:

h) in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile;

i) nel caso in cui l'Amministrazione richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti previsti dal precedente art. 27;

l) nel caso in cui il decreto di approvazione del contratto non intervenga entro il termine previsto nel precedente art. 22.

La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo, salvo il caso di contratti ad esecuzione continua o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Art. 38.

Modalità del provvedimento di risoluzione

La risoluzione del contratto viene disposta con decreto a firma della stessa autorità che ha approvato il contratto ed è soggetto alla registrazione della Corte dei conti ove il decreto di approvazione sia stato sottoposto a tale registrazione.

Della emissione del decreto viene data comunicazione all'impresa con notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario.

Art. 39.

Effetti della risoluzione

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, od i servizi, in danno della impresa inadempiente.

L'affidamento avviene per trattativa privata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e delle forniture o dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole, da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 40.

Effetti della risoluzione su richieste dell'impresa

Nel caso di risoluzione del contratto in relazione alle ipotesi di cui alle lettere *h)* e *i)* del precedente art. 37, viene riconosciuto all'impresa il rimborso delle spese sostenute in proporzione del prezzo pattuito, e del deposito cauzionale.

Nel caso di risoluzione in relazione all'ipotesi di cui alla lettera *l)* dello stesso articolo, viene effettuato all'impresa il rimborso del deposito cauzionale, delle spese contrattuali e di registrazione versate, senza interessi, come previsto al precedente art. 22.

Capo 7°

IL COLLAUDO

Art. 41.

Collaudo delle forniture

Le forniture di materiali, di macchine, di ogni altro bene oggetto di contratto sono collaudate dall'Amministrazione che vi provvede, di regola, attraverso la commissione di collaudo, costituita nel suo ambito e rinnovata annualmente.

L'Amministrazione può affidare collaudi, in relazione alle caratteristiche tecniche e funzionali del bene da collaudare, anche a funzionari dell'Amministrazione del tesoro non compresi nella commissione di collaudo, ad esperti dipendenti dalla pubblica amministrazione e, ove ritenuto necessario, anche ad estranei all'Amministrazione.

Salvo che non sia diversamente stabilito nei contratti, il collaudo viene effettuato nei locali degli uffici o dei magazzini dove è avvenuta la consegna.

Si procede al collaudo, in tali casi, entro 30 giorni dalla data di consegna.

Ove il collaudo sia previsto presso gli stabilimenti di produzione, la specifica clausola deve contenere:

termini perentori, contro applicazioni di penali, entro cui l'impresa deve comunicare all'Amministrazione che i beni sono disponibili per il collaudo;

termini entro cui il collaudo deve essere effettuatto dalla scadenza di tali termini;

indicazioni che il tempo richiesto per l'operazione di collaudo rimane compreso entro il termine di consegna previsto in contratto; ovvero, al contrario, che esso comporta spostamento del termine di consegna per un uguale numero di giorni, e cioè da quelli decorrenti dalla data di messa a disposizione dei beni per il collaudo a quelli di ultimazione di tale operazione risultante dal verbale relativo.

Alle operazioni di collaudo l'impresa puo farsi rappresentare da propri incaricati.

Le operazioni di collaudo debbono sempre risultare da specifico verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti, dagli incaricati dell'impresa.

Art. 42.

Modalità di esecuzione del collaudo

Il collaudo deve accertare che i beni presentano i requisiti richiesti dal contratto, o dai capitolati tecnici dallo stesso richiamati, ovvero i requisiti espressi dai campioni esibiti ed accettati dall'Amministrazione.

Salvo specifiche prescrizioni contrattuali, i collaudatori sottopongono ad esame, a loro scelta, le quantità di prodotti che ritengono necessario, senza che l'impresa possa elevare contestazioni o pretese. Possono eseguire, ove consentito dalle caratteristiche dei prodotti, anche esami o prove a scandaglio, nell'intesa che i risultati ottenuti sopra le percentuali di prodotti esaminati si estendano a tutta la partita.

I prodotti che vengono deteriorati per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono a carico dell'impresa, alla quale vanno restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative.

Art. 43.

Le decisioni del collaudo

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare i prodotti o rifiutarli o dichiararli rivedibili.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche od ai campioni.

Possono essere dichiarati rivedibili quelle che presentano difetti di lieve entità, cioè non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati, e per essi si ritiene che possano essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

In via di eccezione, l'Amministrazione, su conforme proposta dei collaudatori, può accettare, con adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi ai campioni od alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.

Sui prodotti accettati al collaudo viene applicato un bollo di accettazione, salvo che per quelli in cui tale applicazione non risulti possibile o efficace.

L'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 44.

Accettazione dei risultati del collaudo

L'impresa non può impugnare in alcun modo i risultati del collaudo, né può invocare l'accettazione di partite della stessa fornitura avvenuta in precedenti prove di collaudo, come argomento a suo favore nel caso di rifiuto al collaudo di partite in consegne successive.

Il collaudo regolare non implica dichiarazione di presa in consegna della fornitura, la quale deve essere rilasciata dai consegnatari degli uffici, dei magazzini o dai responsabili delle amministrazioni destinatarie, come prescritto all'art. 31 del presente capitolato.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della collaudazione ma vengano in seguito accertate. In tal caso l'impresa è invitata dall'Amministrazione ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.

In assenza dell'impresa, o dei suoi incaricati, il verbale relativo redatto dagli incaricati dell'Amministrazione fa egualmente stato contro di essa.

Art. 45.

Forniture rifiutate al collaudo

Salvo diversa indicazione contrattuale, l'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo entro 15 giorni dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto; o dalla data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica del rifiuto, ove l'impresa non abbia presenziato al collaudo.

Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione ha facoltà di spedire in assegno all'impresa i beni rifiutati, comprendendo nell'assegno tutte le spese di facchinaggio e spedizione; ovvero di trattenerli nei magazzini o nei locali degli uffici destinatari, contro l'applicazione, in tal caso, di una penalità pari al 2% dell'importo dei prodotti da ritirare, per ogni cinque giorni di ritardo.

Trascorsi 60 giorni dalla scadenza del termine di 15 giorni di cui al primo comma, l'Amministrazione ha diritto di procedere alla vendita, anche a trattativa privata, dei prodotti non ritirati per conto e rischio dell'impresa.

I magazzini o gli uffici non rispondono dei cali, furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate, né dell'eventuale incendio.

La penalità per mancato ritiro è trattenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti all'impresa o sulla cauzione, o sui pagamenti relativi ad altri contratti in corso con l'Amministrazione.

Art. 46.

Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa

L'impresa garantisce i prodotti, i materiali, le macchine fornite da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo di dodici mesi dalla data di effettiva consegna, salvo diverso periodo stabilito in contratto.

L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

Salvo diverso termine stabilito in contratto, entro trenta giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempire a tale obbligo.

Entro lo stesso termine deve, ove necessario, sostituire le parti logore, rotte o guaste e se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi.

Qualora, trascorso il citato termine, l'impresa non abbia adempiuto al suo obbligo, l'Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone l'importo all'impresa.

Ove i vizi di costruzione o i difetti di materiali si manifestino in misura superiore al 20% dei pezzi forniti — nel caso di contratti per forniture di quantitativi di beni di identiche caratteristiche — l'impresa ha l'obbligo, a richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica i rimanenti pezzi della fornitura, per eliminare, sempre a sue spese, vizi, difetti, guasti e sostituire le parti difettose.

In tale caso, il periodo di garanzia può essere spostato di altri dodici mesi, per consentire all'impresa le operazioni di verifica e di eliminazione dei difetti sulla intera fornitura.

A garanzia di tale obbligo, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti alla impresa in relazione ad altre forniture in corso con l'Amministrazione.

Capo 8°

LE PENALITA

Art. 47.
Motivi per applicazione di penalità

L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando:

non indica, ove prescritto, la sede degli stabilimenti ove avvengono le lavorazioni e deve effettuarsi il collaudo;

si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati;

effettua in ritardo gli adempimenti prescritti, nel caso di rivedibilità dei beni in sede di collaudo, di invito al rifacimento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni;

non ottempera, od ottempera con ritardo, agli obblighi derivanti dalla prestazione di garanzia dei prodotti forniti;

non effettua, o effettua con ritardo, il ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo, dai magazzini o dagli uffici in cui è avvenuta tale operazione;

nei contratti per prestazione di servizi, non ottempera alle prescrizioni del contratto in ordine al personale da impiegare, alla documentazione da presentare, agli orari ed ai tempi da osservare per gli interventi richiesti;

nei contratti per locazione di beni, ritardi nella consegna, o nella messa in funzione, o nell'intervento di manutenzione, o nell'intervento per eliminare guasti di funzionamento; ovvero quando le attrezzature locate, per cause non dipendenti da forza maggiore, rimangono ferme per guasti o assenza di interventi manutentivi.

Art. 48.
Importi delle penalità

Salvo diverse prescrizioni contrattuali, l'Amministrazione ha facoltà di applicare:

nel caso di manchevolezza e deficenze di beni forniti o dei materiali impiegati, una penalità calcolata in misura percentuale del 3% dell'ammontare della fornitura o dei quantitativi riscontrati con manchevolezze e deficenze, salvo, nei casi gravi, la risoluzione del contratto, come indicato nel precedente art. 37, lettera *c*);

nel caso di ritardo nelle consegne totali o parziali, o nella messa in funzione di attrezzature acquistate o locate, una penale in misura percentuale dell'1% per ogni decade maturata di ritardo, calcolata sull'ammontare della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo, salvo la facoltà della risoluzione del contratto, ove il ritardo superi il termine di 60 giorni, o altro termine in contratto, come indicato all'art. 37 sopra richiamato;

nel caso di ritardo nel ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo o dichiarati in tale sede rivedibili per rifacimento o dei prodotti accertati difettosi in sede di garanzia, una penale del 2% dell'importo della fornitura non ritirata;

nel caso in cui l'impresa non indichi la sede dello stabilimento in cui avviene la lavorazione, e nel quale deve effettuarsi il collaudo, una penale dello 0,50% dell'importo contrattuale;

nei casi di ritardi o di inadempienze in ordine ad interventi di manutenzione, a presentazioni di documenti, a inosservanza di orari di interventi, a fermi di attrezzature o di servizi, penali commisurate alla durata dei fermi o, secondo i casi, ad importi fissi.

Art. 49.
Modalità di applicazione e abbandono della penalità

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono; ovvero, non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Amministrazione.

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione. In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro i termini previsti dall'art. 8 del presente capitolato.

Le penalità sono notificate all'impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate eventuali dell'Amministrazione.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili, sentito il parere del Consiglio di Stato quando l'importo da abbandonare risulti superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.

Capo 9°

IL PAGAMENTO

Art. 50.
Richieste per abbandono di penalità

e imprese che intendono richiedere l'abbandono di penalità applicabili in dipendenza dell'esecuzione dei contratti, debbono presentare istanza, redatta su carta da bollo, indirizzata all'Amministrazione ed accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative dell'abbandono.

Le richieste possono essere presentate non oltre trenta giorni dalla data della lettera con la quale l'Amministrazione notifica all'impresa la determinazione di applicare penalità per le inadempienze contestate; ovvero comunica l'avvenuta emissione del mandato di pagamento o del mandato di saldo, con applicazioni di penali.

Non possono essere abbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate all'Amministrazione.

Art. 51.
Il pagamento e la presentazione delle fatture

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui l'impresa è incorsa, viene effettuato:

in unica soluzione, quando la consegna dei beni è stabilita in unico lotto, ovvero quando tale operazione si completa con la messa in opera di tutte le parti componenti la fornitura;

per ciascun lotto, quando la consegna dei beni è frazionata in lotti;

per singoli beni o macchinari o per gruppi di beni, quando la consegna è relativa a specifiche ordinazioni in conto del quantitativo contrattuale;

ad epoche stabilite, quando le consegne hanno carattere di somministrazione periodica e regolare;

alla fine di ciascun mese di servizio prestato, o di locazione, nei casi di prestazione di servizi e di locazione di beni.

I pagamenti sono disposti dopo il collaudo ed il ricevimento dei beni, attestato dalla dichiarazione di presa in consegna di cui all'art. 31 del presente capitolato, ed a seguito di presentazione di fattura, redatta secondo le norme in vigore e accompagnata dalla documentazione indicata specificatamente in contratto.

Le fatture relative a prestazioni di servizi sono presentate ai consegnatari degli uffici o dei centri di servizio presso cui esse si svolgono. I consegnatari, chiamati di regola dai singoli contratti a vigilare sul regolare andamento delle prestazioni, rimettono all'Amministrazione le fatture per il pagamento, accompagnate:

da una dichiarazione da cui risulti che la prestazione è avvenuta regolarmente e che pertanto può darsi luogo alla liquidazione dei relativi importi; oppure

da una dichiarazione da cui risulti che l'impresa, nel corso delle prestazioni indicate nelle fatture, è incorsa in inadempienze e rilievi, debitamente contestati, per i quali ricorre l'applicazione della penale contrattuale.

Art. 52.
Modalità del pagamento

Tutti i pagamenti, compresi quelli in conto, sono effettuati a favore della persona o delle persone autorizzate a riscuotere indicate in contratto, a mezzo di mandati diretti esigibili presso una sezione di tesoreria provinciale, con quietanza delle citate persone; ovvero a mezzo di mandati diretti, con accreditamento dei relativi importi sui conti correnti specificati in contratto.

È facoltà dell'impresa, infatti, di chiedere, a mezzo semplice lettera spedita a corredo dell'offerta, o successivamente all'aggiudicazione, che i pagamenti dovuti in dipendenza del contratto siano disposti mediante:

accreditamento in conto corrente presso la filiale della Banca d'Italia sita nella provincia in cui ha sede la Sezione di tesoreria sulla quale i titoli di spesa sono esigibili;

accreditamento in conto presso la filiale della Banca d'Italia, a favore di un determinato Istituto di Credito, designato dall'impresa;

commutazione in vaglia cambiario non trasferibile, a favore dell'impresa;

accreditamento in conto corrente postale con tassa a carico dell'impresa;

commutazione in vaglia postale o telegrafico, con tassa a carico dell'impresa;

accreditamento, per conto dell'impresa, per tramite della stanza di compensazione coesistente alla Sezione di tesoreria, a favore di un determinato istituto di credito, designato dalla stessa impresa.

I pagamenti possono essere ordinati anche con sistemi meccanografici, con riferimento alla normativa in vigore.

L'impresa è obbligata a notificare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni che si verificano nelle modalità di pagamento previste in contratto. In difetto, e anche se le variazioni vengano rese pubbliche nei modi di legge, l'Amministrazione rimane esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Art. 53.

Anticipazioni e pagamenti in conto

Possono essere consentite, a richiesta dell'impresa, nel corso di esecuzione del contratto, anticipazioni sul corrispettivo contrattuale, sulla scorta dei crieri e modalità indicati dalla legge per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, dal relativo regolamento e successive modifiche e integrazioni.

Possono essere inoltre consentiti pagamenti in conto di somme dovute e giustificate dai prescritti documenti fino al 95% dell'importo contrattuale, con riferimento all'art. 48, primo comma, del regolamento di contabilità generale dello Stato, nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904, e successive modifiche ed integrazioni.

In relazione all'importanza ed all'onere globale delle forniture, nei contratti vengono indicati i tempi e le modalità per la corresponsione dei pagamenti in conto.

Art. 54.

Sospensione dei pagamenti

L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione di procedure o nella prestazione di servizi, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale.

Art. 55.

Ritardo nei pagamenti

L'Amministrazione è tenuta ad emettere i mandati di pagamento entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della fattura.

Il mancato rispetto di tale termine, fa sorgere nell'impresa il diritto alla corresponsione degli interessi sulle somme dovute, al tasso e con le procedure di cui agli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 quale risulta integrato dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, salvo che il ritardo non dipenda da fatti imputabili all'impresa ovvero il pagamento venga sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi o da altre Amministrazioni.

Della emissione del mandato di pagamento viene data tempestiva comunicazione all'impresa.

I ritardi che possono verificarsi successivamente, in dipendenza delle ulteriori prescritte formalità amministrative, non possono costituirsi motivo di pretesa per il pagamento di interessi, ovvero di scioglimento del contratto, ove si tratti di pagamenti in corso di esecuzione dei servizi.

Capo 10°

LE CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Art. 56.

Collegio arbitrale

Le controversie insorte fra il Provveditorato generale dello Stato e l'impresa possono essere risolte da un collegio arbitrale composto da tre persone: un consigliere di Stato, con funzione di presidente, nominato dal Presidente del Consiglio di Stato; un dirigente nominato dall'Amministrazione fra coloro che non abbiano attribuzioni nel servizio che ha posto in essere il contratto; un arbitro designato dall'impresa.

Venendo a mancare, per qualsiasi causa durante il corso del giudizio arbitrale, uno degli arbitri, provvede alla sua tempestiva sostituzione l'autorità o la parte che aveva nominato l'arbitro mancante.

Disimpegna le funzioni di segretario del collegio un funzionario dell'Amministrazione.

Il collegio arbitrale si riunisce presso l'Amministrazione e decide secondo le norme di diritto, anche in ordine alle spese ed agli onorari del giudizio.

Contro la pronuncia arbitrale è ammessa l'impugnazione secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

Art. 57.

Richiesta di arbitrato

La richiesta con cui si propone l'arbitrato deve essere inoltrata nel termine di trenta giorni decorrenti da quello della lettera con cui vengono notificate all'impresa le decisioni dell'Amministrazione adottate in via amministrativa, in ordine alla vertenza; ovvero dalla data del verbale redatto in ordine alle conclusioni dell'Amministrazione sulla materia controversa.

Trascorso inutilmente detto termine, le determinazioni adottate dall'Amministrazione si intendono accettate definitivamente dall'impresa, che decade, pertanto, da qualsiasi diritto di impugnativa.

La richiesta di arbitrato deve contenere chiaramente i termini della controversia e l'indicazione della persona scelta come arbitro, e deve essere notificata nella forma delle citazioni (a mezzo cioè di ufficiale giudiziario).

Subito dopo la notifica, a cura della parte più diligente, viene promossa la nomina del Presidente del collegio arbitrale.

Non formano oggetto di domanda di arbitrato le vertenze relative ai prodotti o materiali presentati al collaudo e quelle relative alle condizioni tecniche delle forniture, per le quali decide insindacabilmente l'Amministrazione.

Art. 58.

Ricorso al giudice ordinario

La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo entro il termine di cui all'articolo precedente la domanda davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del codice di procedura civile e del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modifiche e integrazioni.

La parte convenuta nel giudizio arbitrale ai sensi dell'articolo precedente ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro 30 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente a norma del comma precedente.

I contratti inoltre possono escludere il ricorso al collegio arbitrale, in deroga ai precedenti articoli 56 e 57.

Art. 59.

Obblighi durante il giudizio arbitrale

Durante il giudizio arbitrale di cui ai precedenti articoli e fino alla pronuncia del lodo, per garantire le continuità del servizio o delle forniture, l'impresa non può esimersi dal continuare nelle sue prestazioni contrattuali.

Qualora l'impresa si rifiuti, l'Amministrazione ha diritto di commettere ad altri la fornitura di cui abbisogni, nei modi e termini che crederà più opportuni.

In questo caso il prezzo che fosse pagato in più di quello dovuto per contratto, viene rimborsato dall'impresa.

Valgono per la rivalsa del prezzo le indicazioni di cui nell'art. 39 del presente capitolato.

Art. 60.

Disposizione finale

Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme in materia del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, contenenti nuove disposizioni per l'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento di attuazione relativo, e delle successive modificazioni ed integrazioni.

86A1193

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1986.

Approvazione del capitolato d'oneri per gli acquisti e la locazione di apparecchiature e di prodotti diversi, e per la prestazione di servizi in materia d'informatica, eseguiti nell'ambito della Amministrazione statale dal Provveditorato generale dello Stato o con il suo intervento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto-legge del 18 gennaio 1923, n. 94 che stabilisce l'istituzione del Provveditorato generale dello Stato;

Visto il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058 che approva il regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Considerata la necessità di disporre di un capitolato d'oneri per l'esecuzione degli acquisti, delle locazioni di macchinari e prodotti diversi e della prestazione di servizi in materia d'informatica, al fine di disciplinare in modo uniforme gli aspetti più salienti dei contratti relativi, risultando del tutto insoddisfacente la normativa dei capitolati d'oneri esistenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato e ritenuto di doversi ad esso conformare;

Decreta:

È approvato l'unito «Capitolato d'oneri per gli acquisti e la locazione di apparecchiature e di prodotti diversi, e per la prestazione di servizi in materia d'informatica, eseguiti nell'ambito dell'Amministrazione statale dal Provveditorato generale dello Stato o con il suo intervento».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 febbraio 1986

Il Ministro: GORIA

CAPITOLATO D'ONERI

PER GLI ACQUISTI E LA LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE E PRODOTTI VARI E PER LA PRESENTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA D'INFORMATICA

(Aggiornato e rettificato sulla scorta delle valutazioni ed indicazioni del Consiglio di Stato espresse nella pronuncia n. 26/85 della sezione III il 26 febbraio 1985)

Parte prima

PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 1.
Area di applicazione

Le prescrizioni che seguono si applicano a tutti i contratti che hanno per oggetto l'acquisto, la locazione, la manutenzione di apparecchiature e di prodotti in genere destinati alla raccolta ed al trattamento automatico di dati e informazioni, nonchè la prestazione di servizi connessi, specificatamente, con l'uso delle stesse apparecchiature e prodotti e, più in generale, con il funzionamento di sistemi di elaborazione elettronica di dati e d'informazioni.

Esse pertanto non si applicano ai contratti che hanno per oggetto l'acquisto, la locazione di macchinari, di prodotti e servizi non preordinati o non utilizzabili ai seguenti fini:

raccolta di dati ed informazioni, quale operazione intesa alla creazione, su supporti leggibili da elaboratori elettronici, di rappresentazioni convenzionali di dati raccolti, nonchè alla loro conservazione per il successivo trattamento;

trattamento dei dati, quale operazione avente per scopo la rappresentazione dei risultati finali in forma leggibile da elaboratori elettronici, ottenuta attraverso il confronto, la separazione, la combinazione, la trasformazione, per calcolo aritmetico o logico, e sulla scorta di programmi predisposti, dei dati e delle informazioni raccolte.

Art. 2.
Prodotti e servizi in materia d'informatica

Con riguardo al criterio indicato nel precedente articolo, costituiscono oggetto di contratto:

l'acquisto o la locazione di apparecchiature, dispositivi e prodotti per la raccolta e il trattamento automatico di dati e d'informazioni, comprendenti, fra l'altro, unità centrali, unità per il controllo della trasmissione dati, unità per l'automazione degli uffici;

l'uso di programmi nelle diverse configurazioni applicative e funzionali, o il loro sviluppo;

i servizi di manutenzione, con forniture o meno di parti di ricambio, delle apparecchiature installate e dei programmi, per la loro conservazione in regolare stato di funzionamento;

l'esecuzione di lavori di automazione da parte di imprese specializzate.

Per ciascuna prestazione o servizio può, ove possibile e conveniente, stipularsi specifico contratto, per disciplinare in modo più diffuso i relativi adempimenti.

Art. 3.
Norme regolatrici

I rapporti contrattuali concernenti gli acquisti e le locazioni di apparecchiature e prodotti vari nonchè la prestazione di servizi in materia d'informatica sono regolati:

dalle vigenti disposizioni della legge e del regolamento relativo sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni; da altre disposizioni inderogabili di legge in materia contrattuale;

dalle disposizioni del capitolato d'oneri generali vigente per le forniture e servizi eseguiti a cura del Provveditorato generale dello Stato;

dalle disposizioni del presente Capitolato d'oneri;

dalle clausole del contratto stipulato;

dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate, o che verranno emanate, in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti soprarichiamati.

Art. 4.

Iniziative di automazione

Le iniziative di automazione possono riguardare:

procedure e servizi di Amministrazioni che non dispongono di proprio sistema informativo;

nuove procedure e servizi di Amministrazioni già dotate di sistemi informativi; modifiche di procedure automatizzate esistenti nonchè di dotazioni di apparecchiature e programmi connessi.

La valutazione di ciascuna iniziativa deve poggiare su:

a) uno studio di fattibilità inerente all'iniziativa;

b) una delimitazione dei fini da raggiungere, nel quadro degli indirizzi di automazione che l'Amministrazione intende proseguire;

c) una valutazione comparativa dei costi e dei benefici connessi alla iniziativa.

Per iniziative di automazione limitate ad adeguamenti di apparecchiature, che non implichino variazioni di moduli (adeguamenti di memoria, dischi ecc.); o dirette alla produzione di programmi senza modifica di apparecchiature, possono ritenersi bastevoli relazioni illustrative debitamente motivate circa l'opportunità o la convenienza.

Art. 5.

Lo studio di fattibilità

Lo studio di fattibilità deve stabilire, sulla base delle indicazioni concernenti le caratteristiche e le modalità di svolgimento della procedura o del servizio da automatizzare, i tempi e i costi da affrontare per raggiungere gli obiettivi stabiliti con l'operazione di automazione; nonchè porre in evidenza vantaggi e benefici dell'operazione in raffronto ai costi da sostenere.

Lo studio deve perciò contenere:

la descrizione della situazione in atto concernente le procedure esistenti e i relativi programmi; le apparecchiature installate, la rete di trasmissione in uso nel caso in cui presso l'Amministrazione esista un sistema informativo;

la descrizione della iniziativa da realizzare con diagrammi di flusso dei vari processi;

la previsione dei costi relativi per canoni di noleggio — o prezzi di acquisto —, di macchinari, di programmi, di manutenzioni, di personale, di rete di trasmissione, nonchè dei costi una tantum;

la previsione di economie in personale e in mezzi che l'attuazione della iniziativa consente di realizzare;

l'analisi del confronto costi-benefici per le valutazioni di convenienza;

il piano di passaggio, ove necessario, dal sistema precedente a quello proposto.

Lo studio di fattibilità è eseguito dall'Amministrazione direttamente o con la collaborazione di imprese specializzate.

Ove ragioni di opportunità e di convenienza consiglino di affidarne l'esecuzione, per intero, ad imprese specializzate, l'affidamento avviene a seguito di gara.

Gli inviti alla gara debbono porre in evidenza, fra l'altro:

la durata presumibile dello studio;

i punti o i momenti dei controlli che l'Amministrazione si riserva di effettuare nel corso dello studio;

l'indicazione che lo studio rimane di proprietà dell'Amministrazione;

le modalità di presentazione dello studio entro il termine stabilito;

le modalità di pagamento dello studio prescelto e, eventualmente, degli altri studi presentati.

Gli studi di fattibilità debbono costituire la base per la predisposizione di capitolati o disciplinari tecnici da porre a base delle gare dirette all'acquisizione della disponibilità di apparecchiature elettroniche e di prodotti collegati, di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

Modalità per l'acquisto o la locazione di prodotti informatici

L'acquisto o la locazione di apparecchiature elettroniche, prodotti e dotazioni varie nonchè l'affidamento di servizi avviene a mezzo di gare per licitazione privata o per appalto-concorso. Si richiamano in proposito le procedure indicate nel capitolato d'oneri generali del Provveditorato generale per l'affidamento, anche in ambito comunitario, di forniture di beni e prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione statale.

Le gare vanno indette ed espletate in modo da consentire, ove possibile e conveniente, la stipulazione di contratti per specifiche forniture o prestazioni di servizi, come indicato nell'ultimo comma del precedente art. 2.

A base delle gare deve essere posto il capitolato o disciplinare tecnico compilato secondo le indicazioni del precedente art. 5. Il capitolato tecnico deve, in particolare, contenere le specifiche del sistema da realizzare, la descrizione delle procedure, il volume dei dati da contrattare, le condizioni da rispettare nonchè ogni elemento utile per favorire la presentazione di progetti-offerta omogenei, su cui operare più agevoli scelte.

Per l'affidamento di servizi in genere, a base delle gare debbono essere poste le indicazioni o le specifiche di massima per delimitare gli obiettivi, stabilire i tempi e criteri di esecuzione; ovvero, ove possibile, una compiuta pianificazione dei servizi da affidare per tempi e modalità di svolgimento.

I casi prescritti dalla vigente normativa per il ricorso alla trattativa privata debbono risultare ampiamente motivati, particolarmente quando riflettono difficoltà di esperimento di utili gare, circostanze speciali ed eccezionali, situazioni d'urgenza non ricollegabili a precedente compartimento inerte dell'Amministrazione, ma connesse a circostanze oggettive.

La trattativa privata deve essere preceduta da una esplorazione di mercato, con invito a presentare offerte a più imprese.

Per la scelta delle imprese da invitare, l'elenco o albo delle imprese riconosciute idonee per l'esecuzione di forniture e prestazioni di servizi all'Amministrazione dello Stato previsto dall'art. 386 del decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, con cui vengono approvate le istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, è integrato ed aggiornato, a cura dello stesso Provveditorato generale, con l'iscrizione delle imprese che operano nell'area delle forniture e servizi informatici.

Art. 7.

I depositi di garanzia e le fidejussioni

Nelle gare per licitazione privata e per appalto concorso, con il bando o con la lettera d'invito viene richiesto che l'impresa concorrente accompagni la propria offerta con un deposito cauzionale provvisorio, dell'importo indicato nello stesso bando o lettera d'invito. Subito dopo l'aggiudicazione della gara i depositi vengono restituiti alle imprese non risultate aggiudicatarie.

A garanzia inoltre dell'adempimento di tutti gli obblighi del contratto stipulato, nonchè del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi stessi, l'impresa è tenuta a prestare un deposito cauzionale definitivo, salvo i casi di esonero, a giudizio dell'Amministrazione, come appresso specificato.

Tanto i depositi cauzionali provvisori quanto quelli definitivi possono essere costitutiti con richiamo a quanto previsto dall'art. 6 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, e cioè mediante fidejussione bancaria ovvero polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio di assicurazioni private approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

L'eventuale sostituzione del deposito cauzionale definitivo, costituito in valuta o titoli, con fidejussione bancaria o con polizza assicurativa può avvenire sia nel momento della sostituzione del deposito provvisorio in definitivo, che in qualsiasi altro momento dell'esecuzione del contratto.

L'esonero dal prestare garanzia a mezzo di depositi cauzionali definitivi è sempre subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, miglioramento che deve essere rapportato al beneficio che l'impresa ricava dal mancato vincolo di somme. Nei bandi e nelle lettere d'invito alle gare viene di regola indicata la misura di tale miglioramento.

L'Amministrazione ha facoltà, in sede di stipulazione di contratti per locazione di apparecchiature, per l'uso di programmi nonchè per la prestazione di servizi ad essi connessi, di dispensare l'impresa dal presentare deposito cauzionale definitivo, salvo il miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Per le modalità di prestazione dei depositi provvisori e definitivi, per i termini da osservare per la loro costituzione e per le variazioni che possono in essi verificarsi nel corso del contratto, si fa rinvio alle prescrizioni contenute nel capitolato d'oneri generali del Provveditorato generale.

Art. 8.

I brevetti industriali e diritti di autore

L'impresa assume ogni responsabilità, nel caso di vendita o di locazione di apparecchiature o di programmi, per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi) e diritti d'autore.

L'impresa, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle apparecchiature ed ai programmi forniti o in relazione al loro uso; e, quindi, deve tener indenne l'Amministrazione delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio nonchè delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.

L'Amministrazione assume l'obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei, l'impresa del verificarsi di azioni del genere.

Ove da sentenza passata in giudicato risulti che le apparecchiature o i programmi forniti presentino elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il loro uso venga vietato o divenga comunque impossibile, l'Amministrazione ha facoltà di richiedere all'impresa, che ne deve sostenere gli oneri:

di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale il consenso alla continuazione dell'uso, da parte dell'Amministrazione, delle apparecchiature e dei programmi, cui il diritto di esclusiva accertato dal giudice si riferisce; oppure,

di modificare o sostituire le apparecchiature o i programmi, in modo che la violazione abbia termine; oppure

di ritirare le apparecchiature o i programmi risolvendo il contratto, in caso di locazione; contro riduzione delle somme versate in caso di acquisto, tenendo conto dell'uso;

di risarcire tutti i danni che l'Amministrazione abbia patito a seguito della violazione.

La facoltà di cui al precedente comma, a giudizio dell'Amministrazione, può essere anche esercitata non appena promossa l'azione di contrattazione; ovvero quanto questa, sentita l'impresa, possa trovare validi motivi per essere iniziata.

Art. 9.

Responsabilità contrattuali e garanzie

Sono configurate responsabilità nell'esecuzione di: danni che possono derivare alle apparecchiature per il loro uso; violazione di diritti di brevetti o d'autore; vizi, difetti, mancanza di qualità nei prodotti forniti; danni derivanti ai beni forniti da tali vizi e difetti; ritardata consegna; mal funzionamento di servizi, con riferimento, in particolare, a quelli di manutenzione delle apparecchiature e dei programmi.

Debbono perciò essere previsti in contratto:

indicazioni e termini tali da rendere agevoli gli accertamenti di difetti, danni e inadempienze e delle conseguenti responsabilità;

indicazioni e termini relativi agli obblighi dell'Amministrazione circa il regolare uso di apparecchiature, programmi e prodotti in genere, e per la notifica tempestiva all'impresa del titolo ed entità di incovenienti e difetti, per conseguenti interventi;

indicazioni e termini concernenti le garanzie contrattuali, nelle configurazoni di garanzia circa la proprietà e disponibilità d'uso, e di garanzia di buon funzionamento, di regola calcolata per un periodo di 12 mesi dalla data in cui apparecchiature, programmi e prodotti in genere sono accettati dall'Amministrazione.

Nell'ambito del periodo di garanzia, l'impresa è tenuta a porre rimedio senza ritardi ed a proprie spese, ad ogni difetto od inconveniente segnalato dall'Amministrazione, salva la prova che difetti ed inconvenienti derivino da cause diverse dalla cattiva esecuzione, da materiale difettosi, da errori di progettazione o da propria inerzia o negligenza.

Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati, e perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate e documentate secondo le precisazioni contenute nel capitolato d'oneri generali del Provveditorato generale.

Art. 10.

Obblighi di riservatezza e segretezza

L'impresa assume l'obbligo di agire in modo che il dipendente personale, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

I contratti possono prevedere indicazioni sui dati da mantenere riservati e, ove del caso, sulla durata dell'obbligo di segretezza e di riservatezza.

L'obbligo di cui ai precedenti commi non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che già siano in possesso dell'impresa; nonché, salva diversa indicazione in contratto, i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'impresa sviluppa o realizza in relazione alla elaborazione di dati che vengono portati a sua conoscenza nel corso del contratto, o in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Amministrazione, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'impresa, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate. L'obbligo permane fino a che queste non divengano di pubblico dominio ovvero entro un termine, dall'esecuzione delle prestazioni, che puo essere indicato in contratto.

Parte seconda

DELLA LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Art. 11.

Locazione di apparecchiature elettroniche

La prestazione comprende:

la consegna e posa in opera, nei luoghi indicati, delle apparecchiature, le cui caratteristiche di potenzialità e di utilizzo possono risultare da specifici allegati destinati a formare parte integrante del contratto; nonché l'obbligo per l'impresa di far godere all'Amministrazione tutte le utilità che le apparecchiature possano dare per tutta la durata della locazione;

la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature;

i programmi di base ed il relativo servizio di assistenza;

la documentazione tecnica, costituita da manuali di istruzioni concernenti la composizione e le caratteristiche delle apparecchiature e le procedure correnti per il loro utilizzo, e cioè avviamento, arresto, interventi per guasti, nonché operazioni consentite in fase di elaborazione;

la collaborazione del personale qualificato per l'installazione delle apparecchiature e dei programmi relativi, qualora tale operazione avvenga a cura dell'Amministrazione.

Quale prestazione aggiuntiva, da comprendere nel corrispettivo della locazione, può essere richiesto:

l'eventuale accesso ad apparecchiature dell'impresa prima della consegna di quelle indicate nel contratto, per consentire all'Amministrazione di esperire prove o la messa a punto di programmi applicativi;

l'uso di apparecchiature dell'impresa per assicurare la continuità di lavori dell'Amministrazione durante la disinstallazione delle apparecchiature in dotazione e l'installazione di quelle oggetto del contratto.

Altre prestazioni connesse: con la fornitura e l'utilizzo di programmi applicativi e la loro manutenzione; con prestazioni di servizi tecnico-applicativi; con l'esecuzione di progettazioni e forniture di impianti accessori ed ausiliari, possono formare oggetto di contratti separati, come indicato nel precedente art. 2.

Art. 12.

Durata delle locazioni e proroghe

La durata delle locazioni di apparecchiature è pluriennale.

In relazione a particolari esigenze da soddisfare, le locazioni possono avere durata annuale, con possibilità, per l'Amministrazione, di richiedere la proroga entro il limite massimo di annualità consentito dalle norme in vigore. In tali casi, debbono essere previsti in contratto termini, di regola non inferiori a 3 mesi dalla scadenza annuale, per l'esercizio della facoltà di proroga. La proroga deve essere sempre scritta.

La durata della locazione decorre dalla data del verbale di verifica, con esito positivo, delle apparecchiature poste in funzione, di cui al successivo art. 15.

Le locazioni possono essere interrotte, prima del termine della loro scadenza contrattuale, ove ricorrano le situazioni indicate nei successivi articoli 20 e 22.

Art. 13.

Consegna, messa in funzione e ritiro delle apparecchiature

La consegna e la messa in funzione debbono avvenire nei termini e con le modalità stabilite.

L'Amministrazione assume l'obbligo, in correlazione, di approntare a propria cura e spese i locali destinati all'installazione, di dotarli di servizi di condizionamento d'aria, di riscaldamento e di impianti accessori e di sicurezza, di fornire l'energia elettrica necessaria allo scopo di assicurare le condizioni ambientali richieste dall'impresa per il regolare funzionamento delle apparecchiature da installare.

L'impresa assume l'obbligo, al riguardo, di fornire all'Amministrazione specifiche indicazioni e suggerimenti per l'idoneo approntamento dei locali, nonché di prestare, a richiesta, opera di collaborazione all'Amministrazione nella compilazione, eventualmente, di capitolati tecnici e disciplinari sulla scorta dei quali affidare ad imprese specializzate l'esecuzione dei lavori di approntamento dei locali.

I locali sono posti a disposizione dell'impresa prima della data prevista per la consegna delle apparecchiature ed entro il termine che viene indicato in contratto.

Ove tale termine non venga osservato, il termine di consegna delle apparecchiature rimane prorogato di un numero di giorni pari a quelli di ritardo dell'Amministrazione nella messa a disposizione dei locali.

La data di messa a disposizione dei locali deve risultare da specifico verbale, sottoscritto da rappresentanti dell'Amministrazione e da incaricati dall'impresa, che ne riconoscono l'idoneità all'installazione. Deve risultare parimenti da specifico verbale, sottoscritto come il precedente, la consegna delle apparecchiature.

L'operazione di messa in funzione delle apparecchiature deve avvenire entro un termine, da far risultare in contratto, dalla data del verbale di consegna. Ove in contratto non venga indicato alcun termine, la messa in funzione deve essere effettuata entro un mese dalla data del verbale di consegna.

L'impresa assume l'obbligo di notificare per iscritto la data di messa in funzione all'Amministrazione, la quale ne accusa ricevuta.

L'operazione di messa in funzione puo avvenire a cura e spese dell'Amministrazione, nel rispetto delle indicazioni e documentazioni rilasciate dall'impresa. In tale caso l'operazione deve essere effettuata entro e non oltre un mese dalla data del verbale di consegna delle macchine, con obbligo per l'Amministrazione di notificare la data effettiva di messa in funzione all'impresa, che ne deve accusare ricevuta.

Al termine della locazione, le apparecchiature, nello stato in cui si trovano, sono restituite all'impresa la quale, a propria cura e spese, provvede a disinstallarle ed accantonarle in modo da non ostacolare l'agibilità dei locali, con obbligo di ritirarle con ogni sollecitudine, e comunque non oltre 30 giorni dall'avvenuta cessazione della locazione.

Ove le apparecchiature siano state installate a cura dell'Amministrazione, la disinstallazione e la messa a disposizione per il ritiro avviene a cura della stessa Amministrazione.

Trascorso inutilmente il termine indicato per il ritiro delle apparecchiature, l'Amministrazione si avvale delle vigenti norme di legge per riavere la libera disponibilità dei locali.

Art. 14.

Trasporto e rischi di perdita e danni durante la locazione

Durante le operazioni di trasporto, di consegna e messa in opera, di ritiro delle apparecchiature, nonché durante il periodo in cui queste rimangono installate nei locali dell'Amministrazione, l'impresa assume l'obbligo di sollevare l'Amministrazione da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dalle apparecchiature non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di quest'ultima.

L'impresa inoltre garantisce l'Amministrazione contro i danni procurati ai locali e a terzi dai macchinari forniti o da fatto dei suoi incaricati.

Art. 15.

Verifiche delle apparecchiature

L'Amministrazione procede alla verifica delle apparecchiature in contraddittorio, subito dopo il ricevimento della notifica dell'impresa concernente la loro messa in funzione, di cui al precedente art. 13.

La verifica ha il fine di constatare che:

le apparecchiature consegnate e poste in funzione siano in grado di svolgere le funzioni richieste, che presentino le caratteristiche tecniche dichiarate dall'impresa sulla scorta della documentazione fornita;

le apparecchiature siano in grado di assicurare prestazioni regolari in condizioni normali di funzionamento, avuto riguardo alla durata dei tempi di arresto imputabili a ciascuna macchina nel periodo stabilito per la verifica, rispetto alle indicazioni risultanti dalla citata documentazione.

La verifica viene iniziata, di regola, entro tre giorni dalla data della ricevuta di ritorno della raccomandata con cui l'impresa comunica la messa in funzione delle apparecchiature; e deve essere ultimata entro il termine indicato in contratto, comunque non superiore a 10 giorni.

Le conclusioni della verifica sono fatte risultare da specifico verbale redatto con le modalità previste nel precedente art. 14.

Ove le conclusioni siano positive, dal giorno successivo al verbale hanno decorrenza i canoni di locazione e la durata della locazione; ove negative, si seguono i criteri contenuti nel capitolato d'oneri generali del Provveditorato generale per il rifiuto del collaudo.

Art. 16.

Garanzie delle apparecchiature in locazione

Con richiamo alle indicazioni del precedente art. 9, l'impresa assume l'obbligo di garantire all'Amministrazione il godimento di quelle specifiche utilità che le apparecchiature possono dare e che le stesse siano prive di vizi di materiale o di lavorazione. Essa pertanto deve intervenire in tempo ragionevolmente breve (entro 24 ore) per eliminare i difetti; riparare i danni, malfunzionamenti e guasti che dovessero verificarsi durante l'uso, ovvero per sostituire, a proprie cure e spese, le apparecchiature o le parti di esse difettose. Ove le apparecchiature siano installate in zone isolate o lontane dai centri di assistenza dell'impresa, possono essere previsti tempi superiori a quello anzidetto per il suo intervento.

La garanzia perde validità nel caso di guasti, di danni o malfunzionamenti determinati da colpa o dolo dell'Amministrazione e dei suoi dipendenti.

L'Amministrazione deve prontamente denunciare all'impresa, per iscritto, i difetti e i vizi riscontrati per i conseguenti interventi.

L'Amministrazione assume l'impegno a non trasferire le apparecchiature dal luogo indicato in contratto senza preventiva intesa con l'impresa; a non far intervenire imprese terze per riparazioni, modifiche o manutenzioni delle apparecchiature in locazione; di usare le stesse con l'osservanza delle specifiche dell'impresa esclusivamente per destinazioni previste.

Per la decorrenza della garanzia, e per eventuali altri obblighi dell'impresa e dell'Amministrazione, si fa rinvio alle indicazioni del precedente art. 9.

Art. 17.

L'utilizzazione delle apparecchiature e la loro disponibilità

La durata mensile di utilizzazione delle apparecchiature è considerata pari a 200 ore e ad esse rimane commisurato il canone di locazione. Per eventuali casi di superamento di tale durata non sono consentiti oneri aggiuntivi.

Il calcolo mensile delle ore di utilizzazione, come di quelle in cui le apparecchiature non sono disponibili, viene effettuato in correlazione con l'orario di apertura e di chiusura dei locali in cui le apparecchiature sono installate.

Le apparecchiature sono considerate indisponibili quando il loro funzionamento non è reso possibile per i difetti o guasti di organi, di dispositivi ad essi collegati, dei collegamenti con altre macchine eseguiti dalla stessa impresa fornitrice.

I periodi di indisponibilità o di fermo delle apparecchiature comportano modifiche di canoni relativi, come indicato al successivo art. 24.

Non possono essere computati come periodi di indisponibilità o di fermo i tempi occorrenti:

per l'installazione di modifiche tecniche richieste dall'Amministrazione;

per installazione e disinstallazione di dispositivi o collegamenti, quando inizi o cessi la locazione;

per guasti causati da colpa o fatti imputabili alla Amministrazione, la cui prova, in virtù di clausola contrattuale specificamente sottoscritta, deve essere posta a carico dell'impresa;

per la manutenzione preventiva delle macchine.

Quando i fermi delle apparecchiature comportano indisponibilità o ridotta utilizzazione di altre apparecchiature fornite dalla stessa impresa, ai fini della determinazione delle detrazioni dai rispettivi canoni mensili sono computati anche tali fermi.

Quando i periodi di fermo delle apparecchiature, nell'arco di un mese superano le 30 ore, e nell'arco di un anno, le 150 ore, si determinano gli interventi e le modifiche ai canoni previsti nel successivo art. 24.

I periodi di fermo delle apparecchiature debbono risultare da specifico registro tenuto a cura dell'Amministrazione. Le indicazioni relative debbono riferirsi alle singole apparecchiature via via rese indisponibili.

Art. 18.

Modifiche delle apparecchiature ed ai suoi collegamenti

Nel corso della locazione possono essere introdotte modifiche:

alle apparecchiature, cioè cambiamenti che alterino il loro stato fisico, meccanico od elettrico, anche attraverso aggiunte di parti o dispositivi;

ai collegamenti, cioe alle connessioni meccaniche, elettriche tra le macchine in locazione e le altre apparecchiature e dispositivi dell'Amministrazione, non forniti dall'impresa.

L'Amministrazione infatti ha facoltà di richiedere all'impresa modifiche, aggiunte o incrementi di modello, attraverso atti modificativi del contratto originale, secondo le procedure indicate nel capitolato d'oneri generali del Provveditorato generale.

L'impresa assume l'obbligo, ove sorgano difficoltà nel funzionamento delle apparecchiature modificate o dei collegamenti, di prestare la propria collaborazione per la individuazione e la rimozione delle cause che le determinano, salvo riconoscimento di compensi, da stabilire di volta in volta, ove tali cause non siano determinate da vizi di materiali o da fatti imputabili all'impresa, a carico della quale deve essere posto, contrattualmente, l'onere della prova.

L'Amministrazione ha facoltà di effettuare, direttamente, ed a proprio carico, modifiche alle apparecchiature ed ai collegamenti, informando per iscritto l'impresa con congruo preavviso, ed indicando la natura delle modifiche o delle aggiunte, la data in cui vengono poste in funzione e l'impresa, eventualmente, incaricata di eseguirle.

L'Amministrazione in tale caso assume la responsabilità delle modifiche e dei risultati relativi e risponde, verso l'impresa, per eventuali danni che le modifiche ed aggiunte possano determinare alle apparecchiature in locazione.

L'Amministrazione assume inoltre l'obbligo di rimuovere modifiche ed aggiunte, per riportare le apparecchiature nell'originaria situazione di locazione, prima della loro restituzione alla scadenza contrattuale; ovvero quando l'impresa comunichi, allegando la necessaria documentazione, che le modifiche e aggiunte creino condizioni contrastanti con le norme di sicurezza, o rendono inattuale il proprio servizio di manutenzione.

Art. 19.

Danni per cause di forza maggiore, o per fatti non imputabili all'Amministrazione

Nei casi di danni, deterioramenti, o perdite di tutte o di parte delle apparecchiature in locazione, con conseguente loro indisponibilità, a causa di forza maggiore o per eventi non imputabili all'Amministrazione:

alcun indennizzo o rimborso di spese o corrispettivo può essere riconosciuto all'impresa;

il contratto di locazione rimane sospeso ad ogni effetto.

L'Amministrazione assume l'obbligo di informare l'impresa immediatamente, anche per telefono, e comunque non oltre 24 ore, dal momento in cui ha avuto conoscenza del verificarsi dell'evento dannoso.

L'impresa per contro assume l'obbligo di intervenire per riparare le apparecchiature guaste, o deteriorate, o di sostituire quelle non più utilizzabili subito dopo la cessazione delle cause che hanno provocato i danni, entro un termine da determinare d'intesa con l'Amministrazione.

Il contratto di locazione riprende la sua validità dal momento in cui tutte le apparecchiature deteriorate o guaste siano state poste in condizione di funzionamento, da far risultare da verbale redatto con le modalità previste al precedente art. 13.

Può tuttavia essere stabilito che l'Amministrazione utilizzi le apparecchiature a mano a mano che esse vengono poste in condizioni di funzionamento.

Il periodo di sospensione dei contratti per le cause considerate nel presente articolo comportano lo spostamento, di pari durata, dei termini di scadenza delle locazioni.

Art. 20.

Opzione d'acquisto

La facoltà di procedere nel corso della locazione, all'acquisto totale o parziale delle apparecchiature deve essere disciplinata in contratto, tenendo presenti le seguenti indicazioni:

le apparecchiature verranno acquistate nelle condizioni in cui si trovano nel momento in cui si ritiene di esercitare la facoltà di acquisto;

il prezzo di cessione delle apparecchiature verrà calcolato tenuto conto degli ammortamenti relativi in relazione ai canoni versati al momento dell'esercizio della facoltà di acquisto;

le modalità da rispettare per la cessazione del rapporto di locazione, in correlazione con l'acquisto totale o parziale dei macchinari ed eventuali termini entro cui svolgerle.

Art. 21.

Assistenza di programmi di base

L'impresa assume l'obbligo di prestare la propria assistenza per l'uso dei programmi di base forniti, come previsto nel precedente art. 11

L'assistenza comprende:

l'invio all'Amministrazione, senza necessità di sua preventiva richiesta, delle versioni aggiornate dei programmi di base che l'impresa stessa rende di volta in volta disponibili, nonché la relativa documentazione;

l'approntamento e l'invio di eventuali rettifiche di errori presenti nei programmi. Le rettifiche possono essere disposte ad iniziativa dell'impresa ovvero a richiesta dell'Amministrazione la quale, con la richiesta, deve inviare la necessaria documentazione delle modalità con cui si sono evidenziati gli errori;

l'installazione delle versioni aggiornate e delle correzioni.

L'assistenza ai programmi di base ha carattere gratuito. Possono essere previsti casi particolari d'intervento per rettifiche di errori a seguito di richiesta dell'Amministrazione, per i quali i corrispettivi vengono determinati di volta in volta, secondo modalità da indicare in contratto.

Art. 22.

Restituzione di apparecchiature nel corso della locazione

L'Amministrazione ha facoltà, nel corso della locazione, di restituire una o più apparecchiature quando:

l'indisponibilità superi, nell'arco di un anno, un periodo di 150 ore o altro periodo indicato in contratto, come previsto al precedente art. 17 e non venga più ritenuta necessaria la sostituzione;

venga ritenuto opportuno fruire di apparecchiature di nuovo tipo e di migliore rendimento, a seguito di nuovo impegno con l'impresa;

vengano soppressi o modificati i servizi dell'Amministrazione, con conseguente riduzione di utilizzo delle apparecchiature o di singole macchine in locazione.

Le restituzioni sono precedute da preavviso, notificato nelle forme prescritte, non inferiore, di regola, a tre mesi, salvo diversa indicazione contrattuale.

Nelle locazioni pluriennali possono essere stabiliti termini dopo i quali può essere esercitata la facoltà di restituzione.

L'impresa assume l'obbligo di provvedere al ritiro delle apparecchiature o delle singole macchine restituite, a propria cura e spese, con l'osservanza delle modalità previste dal precedente art. 13.

I canoni di locazione cessano con decorrenza dalla data di notifica dell'impresa del giorno in cui le apparecchiature sono disponibili per il ritiro.

Art. 23.

I canoni di locazione e le loro variazioni

I canoni di locazione decorrono dalla data del verbale di verifica con esito favorevole delle apparecchiature di cui al precedente art. 15.

I canoni sono determinati in relazione al periodo di utilizzazione mensile delle apparecchiature e non sono variabili in relazione a superamenti di tale periodo di utilizzazione, come previsto nel precedente art. 17.

L'Amministrazione ha tuttavia facoltà di riconoscere corrispettivi aggiuntivi per casi di notevole eccedenza di utilizzazione oltre il periodo mensile, secondo indicazioni di commisurazione da far risultare in contratto.

Il periodo di utilizzazione mensile delle apparecchiature è computato sulla scorta dei criteri indicati nel precedente art. 17.

Quando ricorre l'ipotesi prevista nel precedente art. 13, 5° comma, e le macchine vengono consegnate e poste in funzione con un ritardo di oltre 6 mesi rispetto al termine stabilito per la messa a disposizione dei locali, i canoni indicati in contratto possono essere riesaminati e rideterminati, salvo la facoltà, tanto per l'Amministrazione che per l'impresa, di risolvere il contratto con preavviso scritto non superiore ai 30 giorni.

Nel caso in cui il periodo di ritardo di cui al precedente comma sia motivato da fatti imputabili all'impresa, i canoni rimangono invariati e corrono dalla data del citato verbale di verifica, salva la facoltà dell'Amministrazione di applicare le penalità previste per il ritardo.

Nelle locazioni di durata pluriennale possono essere consentite variazioni dei canoni annuali solo dopo il primo anno di locazione.

L'Amministrazione ha facoltà, in tali casi, di stabilire limiti globali di aumenti in ragione d'anno, senza abbattimento delle percentuali di rischio prescritte in sede di prima operazione di variazione dei canoni. I limiti di aumento debbono essere calcolati sulle componenti variabili del canone.

Ai fini del computo delle variazioni che possono essere richieste, debbono infatti essere indicati in contratto le diverse componenti del canone, quali il costo del personale, il costo delle parti di ricambio, le spese generali, l'ammortamento, nelle loro diverse percentuali d'incidenza; e deve essere posto in evidenza che le variazioni possono essere riconosciute solo per il costo pel personale, per le parti di ricambio e per le spese generali.

Le modifiche sono computate in relazione a ciascun componente e sulla loro scorta viene determinata la variazione annuale del canone.

Per le modalità di richiesta, di documentazione delle variazioni dei diversi componenti, di calcolo e di decorrenza delle variazioni, si fa rinvio alle prescrizioni del Capitolato d'oneri generali del Provveditorato generale.

Art. 24.

Penalità e detrazioni

Sono previsti:

a) penalità per ritardata consegna dei macchinari ed apparecchiature rispetto ai termini indicati in contratto;

b) penalità per i maggiori oneri a cui è esposta l'Amministrazione in conseguenza di fermi o indisponibilità delle apparecchiature locate, a seguito di guasti od imperfezioni, nonché delle altre macchine in uso dell'Amministrazione ad esse collegate;

c) detrazioni dell'importo dei canoni relativi al periodo di fermo o di indisponibilità della macchina o delle macchine dai rispettivi canoni mensili di locazione.

Le detrazioni decorrono dal momento in cui si è concretata l'inadempienza, cioè scaduto il termine entro il quale dovevano essere operate le manutenzioni e ripristinata l'efficienza delle macchine.

Le penalità per ritardata consegna sono determinate e applicate sulla scorta dei criteri e delle modalità indicate nel capitolato d'oneri generali del Provveditorato generale, in quanto applicabili, e tenendo presente che:

ove la consegna in ritardo di una o più apparecchiature comporti l'inutilizzazione di macchine virtualmente funzionanti fornite in base allo stesso contratto, le penalità per ritardata consegna sono applicate anche per tali macchine;

ove non siano previste consegne parziali di apparecchiature, le penalità per ritardata consegna sono determinate in relazione alla data di consegna dell'intera fornitura.

Le penalità per periodi di indisponibilità o di fermo delle apparecchiature sono aggiuntive alle detrazioni di cui al comma successivo e sono determinate sulla scorta di criteri e modalità indicate nel citato capitolato d'oneri generali, in quanto applicabili, e calcolate in relazione alle macchine in locazione fermi o indisponibili e alle altre macchine dell'Amministrazione che, in correlazione, non è stato possibile utilizzare.

Le detrazioni di cui alla lettera *c)* sono pari a tante quote di canone mensile — calcolate dividendo tale canone per 200 — quante sono le ore di fermo delle macchine nel corso del mese. Le ore sono calcolate annullando le frazioni inferiori a 30 minuti, arrotondando per eccesso all'ora successiva quelle superiori.

Quando i periodi di fermo delle apparecchiature superano globalmente, nell'arco di un mese, la durata di 30 ore, per le ore eccedenti l'Amministrazione ha facoltà di applicare detrazioni aggiuntive a quelle previste nel precedente comma, di regola non superiore al 50% di queste ultime.

Quando i periodi di fermo superano globalmente, nell'arco di un anno, la durata di 150 ore, l'Amministrazione ha facoltà, oltre all'applicazione delle penalità e delle detrazioni per le ore di fermo, di richiedere all'impresa la sostituzione delle apparecchiature o delle macchine cui si riferisce il fermo, come previsto al precedente art. 22.

Parte terza

DELL'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Art. 25.

Delimitazione dell'oggetto

L'oggetto della prestazione deve risultare chiaramente descritto e illustrato, ove possibile, con prospetti attraverso cui porre in evidenza caratteristiche ed indicazioni delle sue diverse componenti e cioè apparecchiature, programmi di base occorrenti, garanzie, documentazione necessaria, servizi di supporto sistematico e di collaborazione tecnica connessi.

I prospetti fanno parte integrante dei contratti.

Art. 26.

Consegna, installazione e messa in funzione

I contratti possono prevedere:

consegna nei luoghi specificatamente indicati, con installazione e messa in funzione a cura e spese dell'impresa;

consegna nei luoghi specificatamente indicati, con installazione e messa in funzione a cura dell'Amministrazione.

I locali in cui deve avvenire l'installazione delle apparecchiature sono indicati, di regola, come luogo di consegna. Rimangono pertanto a carico dell'impresa le spese, eventualmente occorrenti, per opere di sollevamento e di trasporto interno ove i locali non siano ubicati a piano terreno, salva diversa indicazione contrattuale.

La consegna deve avvenire a cura, spese e rischio dell'impresa, entro il termine previsto in contratto o nei suoi allegati. L'Amministrazione assume l'obbligo, entro tale termine, di porre a disposizione i locali di destinazione, debitamente attrezzati degli impianti necessari secondo le specifiche dell'impresa.

Quando l'intallazione e la messa in funzione è a carico dell'impresa, l'operazione deve avvenire a seguito di richiesta della stessa impresa.

Quando è a carico dell'Amministrazione, questa assume l'obbligo di: uniformarsi alle istruzioni al riguardo fornite dall'impresa; provvedere all'operazione entro breve termine, di regola non superiore a 10 giorni dalla data di consegna; notificare all'impresa l'inizio dell'operazione, per l'intervento e la collaborazione di suoi tecnici; redigere specifico verbale.

Per quanto altro non previsto in materia di consegna, di messa in funzione e di approntamento dei locali valgono le indicazioni contenute nel precedente art. 13.

Art. 27.

La documentazione

Con la consegna delle apparecchiature l'impresa assume l'obbligo di fornire, senza ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il soddisfacente funzionamento delle apparecchiature e dei programmi di base forniti.

La documentazione, in particolare, comprende i manuali e le istruzioni stabilite dall'impresa concernenti le caratteristiche e composizione delle apparecchiature e dei programmi di base, le procedure per il loro utilizzo (avviamento, fermi, interventi per guasti, operazioni consentite in fase di elaborazione, ecc.) i linguaggi seguiti.

In allegato debbono essere indicati i tipi ed il numero dei manuali e delle istruzioni, con una sommaria illustrazione.

L'impresa deve assumere l'obbligo di portare a conoscenza dell'Amministrazione le modifiche e le aggiunte che ritenga di effettuare nella suindicata documentazione per un periodo, da indicarsi in contratto, di regola non superiore a 10 anni.

Possono essere previsti corrispettivi per l'inizio delle modifiche ed aggiunte.

Art. 28.

Il collaudo delle apparecchiature

L'operazione è intesa a verificare, per ciascuna apparecchiatura fornita e per i programmi consegnati:

la conformità al tipo o ai modelli descritti in contratto o nei suoi allegati;

le condizioni di funzionamento, sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiature e di programmi nei manuali dell'impresa, di cui al precedente art. 27.

L'operazione è effettuata alla presenza di incaricati dell'impresa, che debbono controfirmare il relativo verbale, non oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale.

L'operazione deve riguardare, di regola, la totalità delle apparecchiature oggetto in contratto. Possono tuttavia prevedersi collaudi per singole apparecchiature.

Quando le apparecchiature ed i programmi, ovvero parti di essi, non superano le prescritte prove funzionali e diagnostiche, le operazioni sono ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico dell'impresa fino alla loro conclusione.

I contratti, di regola, indicano l'arco di tempo massimo entro cui effettuare la ripetizione delle prove.

Qualora apparecchiature e programmi non superino, in tutto o in parte, queste ultime prove, l'Amministrazione puo esercitare la facoltà di:

richiedere all'impresa che metta a disposizione a sue spese entro congruo termine, da far risultare in contratto, apparecchiature o programmi aggiuntivi, idonei a porre le apparecchiature ed i programmi forniti in condizione di superare le prove di collaudo;

risolvere il contratto per tutta o per la parte di fornitura non accettata al collaudo, e porre a disposizione dell'impresa le apparecchiature ed i programmi che non hanno superato le prove per effettuarne il ritiro, a propria cura e spese, entro congruo termine da indicare in contratto; commettere quindi la fornitura ed altre imprese, in danno, secondo i criteri indicati dal capitolato d'oneri generali del Provveditorato generale.

Quando invece, le operazioni di collaudo pongono in evidenza solo guasti ed inconvenienti che possono essere eliminati, a giudizio degli incaricati del collaudo, l'impresa assume l'obbligo di:

eliminare guasti ed inconvenienti in brevissimo termine e comunque non oltre 20 giorni dalla data del verbale di accertamento redatto dagli incaricati del collaudo;

richiedere un nuovo collaudo non appena eliminati guasti ed inconvenienti.

L'amministrazione assume l'obbligo di non utilizzare le apparecchiature ed i programmi consegnati e posti in funzione prima delle operazioni di collaudo. Ove ciò dovesse accadere, le macchine ed i programmi utilizzati debbono intendersi accettati al collaudo.

Art. 29.

I rischi ed il trasferimento di proprietà

Con richiamo alla prescrizione generale contenuta nel capitolato d'oneri generali del Provveditorato generale, sono a carico dell'impresa: rischi di perdite e danni alle apparecchiature ed ai programmi durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, fino alla data del verbale di collaudo con esito favorevole, fatti salvi i casi di rischi di perdite e danni per fatti imputabili all'Amministrazione.

I rischi passano nel carico dell'Amministrazione a decorrere dal giorno successivo alla data del verbale di collaudo con esito favorevole.

Art. 30.

Garanzie delle apparecchiature fornite

Le apparecchiature ed i programmi forniti debbono essere privi di difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione, a vizi dei materiali impiegati, e debbono possedere tutti i requisiti indicati dall'impresa nella sua documentazione.

L'impresa assume l'obbligo di fornire apparecchiature nuove di fabbrica. Può essere consentito, in via di eccezione, che le apparecchiature comprendano parti usate, garantite dall'impresa come nuove in termini di prestazioni e di caratteristiche. La garanzia deve risultare da specifica dichiarazione.

Dalla data del certificato di collaudo con esito favorevole ed entro un periodo di tempo da indicare in contratto, l'impresa assume l'obbligo di mantenere o riportare, senza alcun addebito, le apparecchiature od i programmi forniti in condizioni di regolare funzionamento. Salvo diversa indicazione contrattuale, tale periodo ha la durata di un anno.

Nel caso in cui l'Amministrazione usi le apparecchiature o i programmi prima del collaudo, di cui al precedente art. 28, il periodo di garanzia decorre dalla data in cui le apparecchiature sono poste in uso.

Nel caso in cui, durante la garanzia, vizi di materiali, o deficienze di esecuzione o di progettazioni determinino l'indisponibilità delle apparecchiature, o dei programmi forniti, o loro parti, per periodi superiori a 12 ore che, sommati, superino l'ammontare di 10 giorni, l'Amministrazione ha facoltà di richiedere all'impresa un prolungamento della garanzia o un nuovo periodo di garanzia di 12 mesi a decorrere dalla data del ripristino del regolare funzionamento.

L'Amministrazione assume l'obbligo di informare tempestivamente l'impresa degli inconvenienti che via via si verificano, indicandone specifiche caratteristiche.

Sulla responsabilità e garanzie, in relazione alle apparecchiature fornite ai programmi e ai servizi connessi, si richiamano le prescrizioni del precedente art. 9.

Art. 31.
Allacciamenti e modifiche

L'Amministrazione ha facoltà di modificare le apparecchiature installate e collaudate, ovvero di allacciare alle stesse apparecchiature prodotte da terzi, previe intese con l'impresa.

L'Amministrazione, in tali casi, notifica per iscritto il suo proposito, e l'impresa, entro un termine da indicare nella notifica, di regola non oltre 20 giorni, deve far pervenire le proprie indicazioni, con segnalazione, ove del caso, di eventuali conseguenze negative dell'operazione.

Ove modifiche ed allacciamenti vengono posti in essere, direttamente, dall'Amministrazione, l'impresa, ove del caso, può richiedere l'eventuale rimborso di spese per costi addizionali sostenuti in dipendenza delle modifiche, durante il periodo di garanzia. Rimane a suo carico l'onere della prova.

Art. 32.
I programmi di base

I programmi di base indicati dall'impresa come disponibili, compresi nell'oggetto della prestazione contrattuale, sono forniti insieme con le apparecchiature e senza addebito.

L'impresa assume l'obbligo, a richiesta dell'Amministrazione, di indicare quale programmi di base sono disponibili ed i contenuti dei relativi servizi di assistenza, all'atto della stipulazione del contratto. I tipi forniti e i connessi servizi di assistenza possono risultare da specifici allegati.

L'impresa assume inoltre l'obbligo di garantire che i programmi di base sono conformi alle specifiche indicate all'atto della consegna e che sono idonei per l'uso delle apparecchiature cui sono destinati.

Oltre alla garanzia di cui al precedente comma, l'impresa assume l'obbligo di assicurare un periodo di manutenzione di tali programmi, senza addebito alcuno. Tale periodo, di regola, non è superiore a 12 mesi, salvo diversa indicazione contrattuale.

L'Amministrazione assume l'obbligo di usare i programmi di base in maniera appropriata alle apparecchiature cui sono destinate.

Art. 33.
Facoltà di permuta

L'Amministrazione ha facoltà di effettuare permute di apparecchiature acquistate e ormai in uso con altre dell'impresa di uguale o di diverso tipo, da adibire in loro sostituzione.

I contratti possono prevedere, in tali casi, criteri per la valutazione delle apparecchiature al momento della loro cessione.

Le spese di disinstallazione, d'imballo, di trasporto delle apparecchiature restituite a seguito di permuta sono a carico dell'impresa.

Art. 34.
Il corrispettivo

Le variazioni del corrispettivo seguono i criteri e le modalità indicati nel capitolato d'oneri generali del Provveditorato generale.

Possono consentirsi modifiche del corrispettivo nel caso in cui, per fatto dell'Amministrazione, si verificano ritardi e rinvii nelle consegne delle apparecchiature e dei programmi, di durata superiore a sei mesi, decorrenti dalla scadenza dei termini di consegna indicati in contratto. Il corrispettivo viene in tal caso rideterminato sulla scorta di percentuali di aumenti eventualmente indicati nella offerta dell'impresa tenuta a base del contratto o indici ISTAT o di altre documentazioni espressamente richiamate in contratto.

Rimane salva la facoltà, tanto per l'Amministrazione che per l'impresa, di risolvere invece il contratto mediante preavviso scritto almeno un mese prima della scadenza dei sei mesi indicati al precedente comma.

Ove ritardi e rinvii dipendano da fatti imputabili all'impresa, ferma la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto e salvo il diritto di applicare penali per ritardata consegna, i prezzi contrattuali rimangono invariati.

In caso di diminuzione di prezzi delle singole apparecchiature nel periodo decorrente dalla data di efficacia del contratto alla data del verbale di collaudo con esito favorevole — entro i termini stabiliti ovvero prolungati come sopra indicato — l'impresa assume l'obbligo di notificare la circostanza all'Amministrazione per le necessarie modifiche contrattuali, secondo le prescritte procedure.

Art. 35.

Penalità per ritardata consegna

Per le penalità relative a ritardi nella consegna, valgono le indicazioni del capitolato d'oneri generali del Provveditorato generale.

I periodi di ritardo non debbono superare, di regola, 180 giorni.

In caso di superamento, l'Amministrazione ha facoltà:

di risolvere il contratto in tutto o in parte per le apparecchiature non consegnate, salvo l'applicazione delle penalità stabilite e l'esecuzione in danno;

consentire una proroga consegna, raddoppiando la penalità per l'intero periodo di proroga.

Art. 36.

Estensione della prestazione

L'esigenza di mantenere o riportare le apparecchiature in regolare stato di funzionamento comporta l'attuazione di servizi di:

manutenzione preventiva, cioè messa a punto e controllo delle apparecchiature secondo una pianificazione che tenga conto della specifica destinazione di ciascuna apparecchiatura, determinata secondo indicazioni dell'impresa fornitrice;

manutenzione correttiva, che consiste nella eliminazione dei guasti che si verificano durante il funzionamento e che si esplica su chiamata.

I servizi di manutenzione, di regola, comprendono:

la fornitura delle parti di ricambio nonché dei materiali di consumo, quali lubrificanti, solventi, diluenti, etc., occorrenti per eseguire la manutenzione;

l'esecuzione di modifiche e di miglioramenti tecnici, resi disponibili dalle imprese fornitrici e dalle stesse predisposizioni per elevare il grado di efficienza delle apparecchiature, per semplificare la manutenzione ovvero per consentire o facilitare l'impegno su di esse degli aggiornamenti di programma.

Possono essere indicate in contratto eventuali altre prestazione non inerenti strettamente al funzionamento delle apparecchiature, quali forniture di materiali accessori, verniciature, ispezioni specifiche, etc.

Parte quarta

DELLA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE

Le imprese fornitrici delle apparecchiature hanno l'obbligo di fornire con la documentazione di cui all'articolo 11, anche una copia completa dei manuali di manutenzione delle apparecchiature fornite.

Art. 37.

Disciplina degli interventi

Per la manutenzione preventiva debbono essere indicati in contratto la periodicità degli interventi, gli orari di esecuzione, la scadenza delle revisioni generali, nonché le diverse modalità di svolgimento.

Per la manutenzione correttiva, debbono essere indicati:

i tempi d'intervento a seguito di chiamata, anche telefonica, dell'Amministrazione, per rimettere in funzione le macchine nel più breve tempo possibile;

i periodi di disponibilità giornaliera dell'impresa ad effettuare interventi su chiamata;

gli orari di funzionamento dei centri in cui sono installate le macchine ed i giorni di apertura.

Ove per i tempi d'intervento si preveda, per determinati periodi, l'estensione fino a 24 ore giornaliere, e nei periodi di disponibilità all'intervento l'inclusione del sabato e della domenica, i contratti debbono prevedere le maggiorazioni di canoni, anche in forma percentuale, da corrispondere in relazione a tali estensioni.

Per effettuazione di modifiche e di miglioramenti tecnici, di cui al precedente art. 36, l'impresa ha l'obbligo di tenere informata preventivamente l'Amministrazione, la quale ha facoltà di opporsi all'introduzione di modifiche e miglioramenti quando questi possono determinare cambiamenti nei programmi stabiliti, salvo che l'impresa non assuma l'onere di tali cambiamenti e dimostri che gli stessi siano necessari.

In caso di sostituzioni di parti di ricambio, nel corso degli adempimenti di manutenzione, le parti sostituite vengono ritirate dall'impresa.

Art. 38.

Obblighi dell'Amministrazione

L'Amministrazione assume l'obbligo di:

non eseguire, o non far eseguire, senza preliminare intesa con l'impresa, alcuna operazione manutentiva all'infuori di quelle previste dai manuali di manutenzione, di cui al precedente art. 36; ovvero di non introdurre modifiche alle apparecchiature ed ai collegamenti;

non utilizzare le apparecchiature per scopi di eleborazione diversi da quelli per cui sono state progettate e fornite;

utilizzare materiali accessori e d'esercizio (schede, nastri, inchiostri, carta, ecc.), alla cui provvista provvede in modo autonomo, adatti all'impiego sulle apparecchiature;

evitare interventi di manutenzione effettuati da personale diverso da quello dell'impresa;

mettere a disposizione dell'impresa, nei luoghi d'installazione delle macchine, un locale che consenta di immagazzinare pezzi di ricambio, utensili e la documentazione necessaria per la manutenzione.

L'Amministrazione garantisce inoltre agli incaricati dell'impresa l'accesso ai propri locali nelle condizioni previste dai propri ordinamenti interni.

Il personale incaricato dell'impresa deve essere di gradimento dell'Amministrazione.

Art. 39.

Durata del servizio

Il servizio di manutenzione delle apparecchiature acquistate è assicurato, dopo il periodo di garanzia, a mezzo di contratti annuali, prorogabili entro i limiti di tempo previsti dalle vigenti norme di contabilità generale.

L'impresa ha facoltà di recedere da tali contratti con preavviso non inferiore a sei mesi prima della scadenza annuale. L'Amministrazione può invece recedere con un preavviso di tre mesi.

Art. 40.

Corrispettivi della manutenzione e decorrenza

Il corrispettivo della manutenzione comprende il valore dei materiali, dei pezzi di ricambio, le spese della mano d'opera occorrente, comprese le indennità di trasferimentto, le spese di qualsiasi natura per l'esecuzione delle modifiche e dei miglioramenti di cui al precedente art. 36.

Non sono comprese nel corrispettivo:

le spese per forniture di materiali accessori e di funzionamento di cui al penultimo comma dell'art. 36, la verniciatura e la pulizia esterna dei macchinari;

le eventuali modifiche richieste dall'Amministrazione rispetto alle specifiche iniziali dei macchinari;

le riparazioni dei guasti di funzionamento causati da colpa dell'amministrazione o dall'impiego di materiali non conformi alle norme contenute nei documenti di cui al precedente art. 36. L'onere della prova è a carico dell'impresa;

le riparazioni di guasti dovuti a difetto di funzionamento di impianti la cui progettazione e gestione faccia carico all'Amministrazione.

I corrispettivi possono essere riferiti a listini dell'impresa, richiamati in contratto.

I corrispettivi per interventi non compresi nel canone di cui al precedente comma, sono determinati sulla scorta delle tariffe dell'impresa, accettate all'atto della stipulazione del contratto ed aggiornate al momento dell'uso per quanto riguarda la mano d'opera. Detti corrispettivi, per i materiali impiegati, vanno determinati sulla scorta di preventivi di volta in volta presentati.

I corrispettivi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del periodo di manutenzione gratuita prevista in contratto, di cui al precedente art. 30.

Ove non siano previsti in contratto, eccezionalmente, obblighi di presentazione gratuita del servizio di manutenzione e all'impresa, con lo stesso contratto, viene affidato tale servizio, i corrispettivi decorrono dal giorno successivo alla verifica con esito positivo alle macchine, risultante da specifico verbale, di cui al precedente art. 15; ovvero dal giorno successivo al verbale di collaudo di cui al precedente art. 28.

Art. 41.

Penalità e detrazioni

Per le inadempienze relative al servizio di manutenzione sono applicabili le seguenti penalità:

a) per il servizio di manutenzione preventiva, penalità collegate al rispetto delle date di intervento stabilite nella pianificazione del servizio determinata dall'impresa. Tali penalità sono calcolate in percentuale sui canoni di manutenzione indicati in contratto.

b) per il servizio di manutenzione correttiva, ai fini del calcolo delle penalità per inadempienze, i contratti debbono prevedere:

la durata del periodo di disponibilità mensile dell'impresa per i suoi interventi, di regola ragguagliata a 240 ore mensili, salvo altra indicazione contrattuale;

l'inglobamento del tempo d'intervento dell'impresa nella durata del fermo dell'apparecchiatura. Tale durata pertanto ha inizio con l'ora di chiamata dell'impresa, anche a mezzo telefono, e fine con il ripristino del funzionamento dell'apparecchiatura;

l'installazione del registro di manutenzione, tenuto a cura del responsabile del centro elettronico interessato al contratto, in cui annotare giorno e ora della chiamata, giorno e ora del ritorno in funzione delle apparecchiature a seguito dell'intervento. Il registro può essere utilizzato anche in riferimento alla manutenzione programmi, di cui ai successivi articoli 49 e 58;

l'applicazione di una penalità, calcolata sull'importo del canone, per i maggiori oneri a cui è esposta l'amministrazione in conseguenza di fermi ed indisponibilità delle apparecchiature a causa di guasti e malfunzionamenti;

la riduzione del canone mensile di manutenzione in relazione alla durata di fermo delle apparecchiature risultante dal registro manutenzione nel corso del mese, operando in linea con i seguenti criteri.

A fine di ciascun mese, debbono eseguirsi i totali delle ore di fermo registrate con arrotondamenti come indicato nel precedente art. 24. Dai totali ottenuti sono detratte:

le ore di fermo dovute ad installazioni di modifiche tecniche; ad installazioni e disinstallazioni di macchine ed apparecchiature; a cambi di modelli o dispositivi; nonché i fermi dovuti a fatti non imputabili all'impresa.

In relazione all'ammontare delle ore di fermo mensili, si applica una detrazione dal canone mensile, per ciascuna ora, di una quota pari al doppio di tale canone mensile diviso per le 240 ore di disponibilità del servizio.

L'Amministrazione ha facoltà inoltre:

per i fermi mensili superiori a 30 ore, di applicare, per le ore eccedenti, detrazioni maggiorate rispetto a quelle previste nel precedente comma, determinate, di regola, raddoppiando l'importo di queste ultime per ogni ora eccedente;

per i fermi mensili oltre il 25% del periodo mensile di 240 ore, ripetuti per due mesi anche non consecutivi, di procedere alla risoluzione del contratto di manutenzione, salva l'applicazione delle previste detrazioni e l'esecuzione in danno del servizio.

Parte quinta

DEI PROGRAMMI

Art. 42.

Oggetto della presentazione

La presentazione può comprendere:

a) programmi per il comando, controllo, manutenzione, diagnosi, ecc. delle diverse apparecchiature componenti i singoli sistemi operativi per consentire, indipendentemente dalla natura dei lavori che vengono a queste affidate, un'efficace gestione delle loro risorse. Essi sono noti come programmi-macchina o di base, di cui agli articoli 21 e 32 delle presenti istruzioni;

b) programmi per l'esecuzione della programmazione dei lavori da affidare alle macchine, di regola considerati come programmi di utilità. Possono esservi inclusi i sistemi di gestione di banche dati e di archivi, sistemi di telecomunicazione, ecc.;

c) programmi per consentire di raggiungere gli obiettivi della elaborazione che si intende attuare, e cioè le diverse procedure d'interesse dell'Amministrazione, noti come programmi applicativi o prodotti-programmi o programmi su licenza.

I programmi indicati alla lettera *a)* sono forniti gratuitamente, compresi cioè nei prezzi della locazione o di acquisto delle apparecchiature. Quelli indicati nelle lettere *b)* e *c)* sono utilizzati contro corrispettivo e possono formare oggetto di contratto separato.

I contratti debbono specificare il tipo o i tipi di programma oggetto della presentazione, la relativa configurazione, nonché, oltre al corrispettivo, ove dovuto, le condizioni di installazione, l'addestramento all'uso, la collaborazione dell'impresa ai fini dell'installazione quando questa è a carico dell'Amministrazione, la documentazione relativa.

Tutti i programmi forniti, ove possibile, debbono essere descritti in specifici prospetti, da allegare ai contratti quali parti integranti.

Art. 43.

Configurazione della prestazione

La prestazione dei programmi deve intendersi come concessione non esclusiva e non trasferibile del diritto di usarli secondo modalità da far risultare in contratto.

La prestazione comprende:
il testo dei programmi, trascritto su un supporto leggibile delle macchine;
i manuali che descrivono funzioni e modalità di impiego;
le istruzioni che compongono i programmi, ove previsto in contratto.

Il diritto all'uso dei programmi e della relativa documentazione, oltre che sulle macchine indicate in contratto, può essere esercitato anche su altre macchine dell'Amministrazione fornite dalla stessa impresa, ovvero previo intese con questa, da altre imprese.

Il diritto d'uso dei programmi di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente articolo può essere a termine, di regola annuale, e prorogabile; ovvero con durata pluriennale secondo le indicazioni contrattuali. Esso decorre dal giorno successivo al periodo di prova con esito favorevole, di cui allo specifico verbale.

Art. 44.

Consegna, installazione e generazione dei programmi

I programmi sono consegnati nei termini contrattuali, pronti per l'installazione sui supporti di memorizzazione previsti.

La spedizione o il trasporto dei programmi è a carico dell'impresa, la quale assume l'obbligo, in casi di perdita o danni nel corso della consegna, di sostituirli a propria cura e spese con i relativi supporti di memorizzazione.

L'obbligo dell'impresa rimane fino alla scadenza del periodo di prova dei programmi con esito favorevole, di cui al successivo art. 45, salvo il caso di perdite e danni imputabili all'Amministrazione.

L'Amministrazione ha facoltà:
a) di procedere direttamente, a propria cura e spese, alla installazione e generazione dei programmi consegnati sulle apparecchiature di destinazione.
In tale caso, debbono prevedersi in contratto termini in cui deve essere effettuata l'operazione, di regola non superiore a 10 giorni dalla data di consegna.
L'impresa ha l'obbligo, senza diritto ad alcun corrispettivo, di assistere l'Amministrazione nell'operazione di installazione e generazione dei programmi.
La data di installazione deve risultare da specifico verbale;
b) di chiedere all'impresa fornitrice dei programmi la loro installazione e generazione sulle macchine entro un termine da far risultare in contratto.

L'Amministrazione assume l'obbligo di prestare ogni collaborazione e di fornire i supporti di dati necessari, secondo le specifiche richieste dall'impresa.

L'installazione deve risultare, come per il caso di cui alla precedente lettera *a)*, da specifico verbale.

L'onere per l'installazione e generazione dei programmi a cura dell'impresa è, di regola, compreso nel corrispettivo per l'uso dei programmi.

Art. 45.

Prova dei programmi

L'Amministrazione sottopone ad un periodo di prova i programmi di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente art. 42 appena effettuata l'installazione, per verificare, in modo autonomo, e controllare la loro rispondenza alle specifiche inserite in contratto ed alle proprie esigenze procedurali.

In via di eccezione, l'Amministrazione può accettare i programmi senza sottoporli a prove.

Il periodo di prova è di regola stabilito in 30 giorni dalla data del verbale di installazione di cui è cenno nel precedente art. 44.

I contratti possono prevedere modalità particolari per l'esecuzione delle prove e per le concessioni di eventuali proroghe del periodo di prova, per tutti o per alcuni dei programmi ricevuti.

Le prove sono effettuate, di norma, sulle macchine cui i programmi sono destinati; ma, ove ricorrano ragioni di necessità e d'intesa con l'impresa fornitrice, possono essere effettuate su macchine simili della stessa impresa, salvo il riconoscimento di eventuali oneri per l'esecuzione delle prove su tali macchine.

L'Amministrazione restituisce i programmi non giudicati idonei alla prova non oltre 15 giorni dalla scadenza del periodo di prova, riconoscendo all'impresa, per tali programmi, solo il corrispettivo dell'installazione, nel caso in cui questa sia avvenuta a sua cura e spese.

Nessun altro corrispettivo può essere riconosciuto per i programmi restituiti.

Al termine del periodo di prova deve essere compilato, a cura dell'Amministrazione, un verbale da cui far risultare le prove eseguite, gli eventuali difetti, i giudizi finali.

Art. 46.

Disciplina dell'uso dei programmi

L'inizio dell'uso dei programmi coincide con la data di scadenza del periodo di prova con esito favorevole, di cui al precedente art. 45; ovvero dalla data di verifica e di accertamento delle apparecchiature, di cui al precedente art. 15, o dalla data del loro collaudo, di cui al precedente art. 28, quando tali operazioni comprendono anche la prova dei programmi forniti dalla stessa impresa, secondo le indicazioni in contratto.

L'Amministrazione conserva la direzione ed il controllo della gestione ed utilizzazione dei programmi e della relativa documentazione. Essa ha facoltà di far eseguire copie dei programmi, in tutto ed in parte, al fine di consentirne l'uso sulle apparecchiature di destinazione, o in altre simili come previsto nel precedente art. 43.

Le copie, di norma, non sono superiori a 5, salvo diversa prescrizione contrattuale, e rimangono di proprietà dell'impresa.

L'Amministrazione assume l'obbligo di non cedere o comunque di non trasferire ad altre Amministrazioni il proprio diritto d'uso sui programmi, sulle copie e relative documentazioni; ma ha facoltà di cederlo o trasferirlo ad altri uffici o servizi della stessa Amministrazione, alle medesime condizioni. Per la cessione ad altre Amministrazioni statali occorre il consenso dell'impresa.

L'uso dei programmi ha la stessa durata dell'uso delle macchine cui essi sono destinati se gli uni e le altre hanno costituito oggetto dello stesso contratto di locazione; in caso diverso, esso cessa con la data di scadenza del contratto relativo.

L'Amministrazione assume l'obbligo di distruggere o di restituire, in tale occasione, le copie effettuate.

A cura dell'Amministrazione sono tenuti registri da cui far risultare il numero, la descrizione e la dislocazione dell'originale dei programmi, delle modifiche e delle nuove versioni, della documentazione relativa nonché delle copie effettuate.

Art. 47.

Le modifiche ai programmi

Le modifiche ai programmi possono avvenire per iniziativa dell'impresa o per valutazioni dell'Amministrazione.

L'impresa, ove ritenga necessario l'impiego di una nuova versione dei programmi forniti, o di inserirvi delle variazioni, deve informare l'Amministrazione e rimettere, a propria cura e spese, le nuove versioni o l'elenco delle modifiche.

L'Amministrazione ha facoltà di accettare le nuove versioni dei programmi e di installarle, con le modalità di cui al precedente art. 44, ove tale operazione non comporti spese o svantaggi operativi. Deve invece utilizzarle immediatamente qualora le nuove versioni siano state effettuate per eliminare infrazioni a diritti d'autore, per le quali sia in corso o si presume possa essere promossa azione di contraffazione, di cui al precedente art. 10.

Le modifiche sono accettate dall'Amministrazione dopo un periodo di prove, di regola non superiore a sei mesi a partire dalla data di comunicazione delle modifiche da parte dell'impresa.

Nel caso che l'Amministrazione ritenga invece di continuare ad operare con la versione originale dei programmi, deve darne comunicazione all'impresa, la quale rimane impegnata a continuare a prestare, su tale versione, i servizi e la collaborazione di supporto in atto.

Sia nel caso di nuove versioni accettate che di modifiche accolte, l'impresa ha l'obbligo di porre a disposizione dell'amministrazione la nuova documentazione e gli aggiornamenti di quella già fornita.

L'Amministrazione, per proprie esigenze operative ed autonomamente, ha facoltà di effettuare modifiche ai programmi in uso ed alla relativa documentazione.

Ove intenda commettere l'esecuzione di tali modifiche a imprese terze, ha l'obbligo di raccogliere il consenso dell'impresa fornitrice.

Il diritto d'uso delle modifiche così effettuate rimane dell'Amministrazione, la quale, a seguito di richiesta, può cederlo all'impresa a mezzo atto separato.

In sede di restituzione dei programmi originari al termine del rapporto contrattuale le modifiche effettuate dall'Amministrazione debbono essere rimosse a sua cura e spese.

L'introduzione di modifiche o l'inserimento di nuove versioni di programmi possono comportare correlativi aggiornamenti nelle prestazioni di manutenzione, e ove del caso, degli oneri relativi.

Art. 48.

Garanzia dei programmi

I programmi sono soggetti a garanzia, tanto se installati a cura dell'impresa che dell'Amministrazione.

La garanzia ha la durata di un anno a decorrere dalla data di inizio dell'uso dei programmi, di cui al precedente art. 46, salvo altro termine indicato in contratto.

Essa può comprendere:

a) l'obbligo dell'impresa di eliminare difetti che possono insorgere nel corso dell'uso dei programmi, nonché di garantire la conformità delle specifiche dei programmi contenute nella documentazione fornita o indicate in contratto; oppure:

b) l'obbligo di garantire solo la conformità alle specifiche anzidette, alla documentazione fornita o alle indicazioni contrattuali.

La garanzia, di norma, è quella indicata nella lettera *a)*, ed essa comporta, per l'impresa, l'obbligo di:

eliminare tempestivamente i difetti che possono insorgere nel corso dell'utilizzazione dei programmi, per assicurare il loro uso regolare;

garantire che i programmi rispondano alle specifiche indicate in contratto, risultanti dalla documentazione consegnata dall'impresa nel momento in cui i programmi sono resi disponibili presso l'Amministrazione.

Ove i programmi vengano aggiornati dall'impresa e gli aggiornamenti diano luogo a modifiche delle specifiche iniziali, la garanzia di cui al precedente comma si trasferisce sull'ultima versione del programma accettato dall'Amministrazione.

I difetti via via rilevati sono tempestivamente notificati all'impresa, anche per telefono, con indicazione delle caratteristiche del loro verificarsi. Quelli eventualmente posti in evidenza allo scadere del periodo di prova debbono risultare dallo specifico verbale di cui al precedente art. 45.

Le modalità di notifica dei difetti, l'eventuale documentazione da inviare, la durata degli interventi ed ogni altra indicazione, utile per favorire gli interventi dell'impresa, possono risultare da specifici allegati ai contratti.

L'impresa deve porre a disposizione la propria organizzazione per l'eliminazione dei difetti segnalati per i vari programmi, senza ulteriori addebiti oltre i corrispettivi pattuiti per l'uso dei programmi stessi.

Nel registro delle manutenzioni di cui al precedente art. 41 debbono essere effettuate le medesime indicazioni di tempi di chiamata e d'intervento ai fini del calcolo dei periodi di utilizzabilità dei programmi.

L'Amministrazione assume l'obbligo di utilizzare i programmi nelle macchine di destinazione, ovvero in congiunzione con altre apparecchiature e programmi secondo le specifiche indicazioni inserite in contratto.

Art. 49.

Penalità e detrazioni

Possono prevedersi:

penalità per ritardi nella consegna dei programmi, rispetto al termine fissato in contratto; ovvero, ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) dell'art. 44, per ritardi nell'installazione dei programmi nelle apparecchiature di destinazione;

penalità e detrazioni per i periodi di inutilizzabilità dei programmi, a seguito di guasti o difetti che possono determinarsi nel corso dell'uso.

Le penalità per ritardata consegna sono determinate e applicate sulla scorta dei criteri e delle modalità indicate dal capitolato d'oneri generali del provveditorato generale.

Per i periodi di inutilizzabilità dei programmi a seguito di guasti e difetti sono effettuate detrazioni dal corrispettivo mensile per l'uso dei programmi, calcolate in ragione di tanti trentesimi di tale corrispettivo quante sono le giornate di inutilizzabilità dei programmi, dal momento della richiesta di intervento al momento del ripristino del funzionamento. Le giornate sono calcolate, di regola nel numero di ore corrispondenti a quelle di lavoro del Centro presso cui operano i programmi, con arrotondamenti alla giornata precedente o successiva per frazionamenti inferiori o superiori alla metà delle ore che costituiscono la giornata lavorativa.

In relazione all'inutilizzabilità dei programmi di cui al comma precedente ed ai conseguenti maggiori oneri o disservizi cui va incontro l'Amministrazione, viene applicata, in aggiunta alle detrazioni, una penalità calcolata sull'importo del canone.

Quando le giornate di inutilizzabilità dei programmi superano il numero di 20, le detrazioni possono essere maggiorate, rispetto a quelle sopraindicate, fino ad un massimo del 50% di queste ultime.

Per giornate di inutilizzabilità superiori a 60, oltre alle penalità e detrazioni suindicate, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto relativo e di esperire l'azione in danno secondo i criteri e procedure indicate dal capitolato d'oneri generali del Provveditorato generale.

Art. 50.

Trattamento dei programmi a fine rapporto

Dopo la cessazione dell'uso dei programmi, a seguito di risoluzione o di scadenza dei contratti relativi, l'amministrazione ha l'obbligo:

di distruggere i programmi ricevuti e le documentazioni relative, nonchè tutte le copie effettuate, secondo quanto previsto al precedente art. 46;

di comunicare, in forma scritta, all'impresa l'avvenuta operazione di distruzione entro un mese dalla data di risoluzione o di scadenza dei contratti.

In luogo della distruzione puo operarsi, a richiesta dell'impresa, la restituzione dei programmi, della documentazione e delle copie.

L'Amministrazione ha facoltà di conservare una copia dei programmi e della relativa documentazione a scopo di controllo e per esigenze di archivio.

Art. 51.

Riservatezza dei programmi

L'amministrazione assume l'obbligo di mantenere riservati i programmi, le relative documentazioni e le copie, e di disporre che a tale obbligo si uniformino tutti coloro che hanno accesso ai programmi per il loro uso.

Assume altresì l'obbligo, prima di eliminare o destinare ad altro scopo supporti di memorizzazione, di disporre che qualsiasi programma in essi contenuto sia cancellato o distrutto.

Art. 52.

Corrispettivi, decorrenza e modifiche

I corrispettivi indicati in contratto vengono, di regola, corrisposti con scadenza periodica. Possono essere stabiliti corrispettivi in unica soluzione.

I corrispettivi decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha termine il periodo di prova con esito favorevole.

Per i programmi accettati, secondo contratto, senza periodo di prova, i corrispettivi decorrono dal termine inserito in contratto che è di norma di 10 giorni dalla data di consegna.

I corrispettivi possono essere modificati per effetto di revisione secondo i criteri procedurali del capitolato d'oneri generali del Provveditorato generale, in quanto applicabili.

Parte sesta

DELLA MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI

Art. 53.

Manutenzione dei programmi

I programmi operativi ed applicativi usciti dal periodo di garanzia ed i programmi non soggetti a garanzie possono essere sottoposti a manutenzione a mezzo di contratti stipulati con:

la stessa impresa fornitrice dei programmi, per i quali sia stato prestato il servizio di garanzia;

impresa diversa, idonea allo scopo, per programmi che l'Amministrazione effettua autonomamente.

La manutenzione ha per oggetto l'eliminazione dei difetti e guasti dei programmi emersi nel corso del loro utilizzo, nonchè la prestazione dei servizi collaterali utili ai fini della manutenzione.

I contratti debbono indicare il tipo e l'estensione della prestazione, potendo il servizio riguardare i programmi originali, le nuove versioni, le modifiche portate dall'impresa o dall'Amministrazione, le prestazioni collaterali.

Art. 54.

Durata della manutenzione

Per programmi già soggetti a garanzia, la manutenzione inizia con la scadenza di tale garanzia.

La prestazione ha durata annuale, salvo proroga secondo le valutazioni dell'Amministrazione e nei limiti dei periodi massimi di durata contrattuale previsti dalle norme di contabilità generale dello Stato. La proroga è sempre scritta.

La risoluzione del servizio, che può essere anche parziale, è preceduta da preavviso, non inferiore a 30 giorni.

Possono costituire motivo di risoluzione:

l'impossibilità, protratta per non meno di sei mesi, di utilizzazione delle apparecchiature in cui operano i programmi, dei programmi stessi, ovvero la risoluzione dei relativi contratti;

l'inutilità sopravvenuta in seguito a modifiche normative, legislative e regolamentari, degli adempimenti e delle relative procedure, cui si riferiscono i programmi.

L'impresa può risolvere il contratto con un preavviso non inferiore a sei mesi, salvo diversa indicazione in contratto.

Art. 55.

Eliminazione dei difetti

A seguito di segnalazione dell'Amministrazione, anche a mezzo telefono, l'impresa assume l'obbligo di iniziare i lavori per l'eliminazione dei difetti entro il termine indicato in contratto, al massimo entro 12 ore dalla segnalazione.

Ove gli errori o i difetti non siano eliminati entro congruo termine dalla data di inizio dell'intervento, di regola non oltre 20 giorni, l'impresa deve rimanere obbligata a mettere a disposizione, a richiesta dell'Amministrazione, nuove versioni dei programmi, ovvero soluzioni provvisorie, quale una temporanea correzione degli errori, e correggere, ove del caso, anche la documentazione relativa.

L'eliminazione degli errori viene effettuata dall'impresa attraverso prove dimostrative.

Le sospensioni dell'uso dei programmi in conseguenza di errori e difetti sono annotate a cura dell'Amministrazione nel registro delle manutenzioni di cui all'art. 41, al fine di porre in evidenza ora e giorno della segnalazione e del ripristino dei programmi dopo l'intervento.

Art. 56.

Modifiche ai programmi e manutenzione

Il servizio di manutenzione deve intendersi esteso alle modifiche dei programmi che l'Amministrazione accetta, o effettua direttamente, nel corso della durata della prestazione come previsto nel precedente art. 47.

Per la tempestiva notifica delle modifiche che possono essere introdotte nei programmi, si richiamano gli obblighi dell'Amministrazione e dell'impresa previsti nel precedente art. 47.

L'estensione del servizio può comportare adeguamenti del corrispettivo ove ricorrano diverse e maggiori prestazioni per interventi e materiali.

Art. 57.

I corrispettivi

I corrispettivi sono calcolati in relazione alle prestazioni previste per il programma o per i singoli programmi oggetto della manutenzione, e comprendono le spese accessorie.

Ove per tali spese vengano previsti corrispettivi separati, debbono porsi in evidenza le modalità per la loro determinazione e liquidazione.

I corrispettivi vengono corrisposti con cadenza periodica, mensile o trimestrale. Possono tuttavia essere stabiliti corrispettivi in soluzione annuale.

I corrispettivi decorrono dal giorno d'inizio della prestazione secondo le indicazioni del precedente art. 54.

Le modifiche dei corrispettivi, oltre che in relazione alle modifiche dei programmi cui è riferito il servizio di manutenzione, di cui al precedente art. 56, possono avvenire per revisione richiesta e accettata dall'amministrazione, sulla scorta dei criteri e modalità indicate nel capitolato d'oneri generali del Provveditorato generale.

Art. 58.

Le penalità e le detrazioni

Possono prevedersi:

detrazioni dal canone per i periodi di inutilizzazione dei programmi, a seguito di guasti o difetti che possono determinarsi in essi nel corso del periodo contrattuale;

penalità per i danni cui l'Amministrazione può andare incontro durante i suddetti periodi di inutilizzazione;

penalità per i ritardi, rispetto al termine prescritto, per l'esecuzione eventuale di servizi collaterali per i quali siano previsti corrispettivi a parte.

Per i periodi di inutilizzazione dei programmi per guasti o difetti, si applicano le medesime detrazioni e penalità previste al precedente art. 49 per analoghi casi, e con le medesime modalità di calcolo.

Le penalità per eventuali ritardi nell'esecuzione di eventuali servizi collaterali, rispetto ai termini previsti, sono determinate ed applicate sulla scorta dei criteri e modalità indicate nel capitolato d'oneri generali del Provveditorato generale.

Parte settima

Dei servizi tecnico-applicativi

Art. 59.

I servizi tecnico-applicativi

In relazione all'utilizzo delle apparecchiature e dei programmi e per lo svolgimento e sviluppo dei servizi automatizzati possono rendersi necessari prestazioni di consulenza e di assistenza.

Tali prestazioni sono richieste all'impresa fornitrice delle apparecchiature e dei programmi ove ritenuto conveniente o necessario. Possono essere affidate a imprese diverse, prescelte in base alle procedure previste nel precedente art. 6.

I servizi possono riguardare la progettazione di sistemi; la progettazione e l'analisi di programmi applicativi specifici; lo sviluppo di sistemi informativi in relazione alle specifiche di piani predisposti; la progettazione di procedure operative; la pianificazione di conversioni; la valutazione dell'efficienza operativa del sistema di elaborazione e delle reti di trasmissione.

Art. 60.

Definizione della prestazione

L'area o le aree interessate al servizio, le operazioni per le quali può rendersi necessaria la consulenza ed assistenza, gli obiettivi finali, la pianificazione dello svolgimento, la stima dei tempi occorrenti — espressa, di regola, in ore-uomo in relazione all'orario indicato dall'Amministrazione — debbono risultare da una pianificazione di massima sulla scorta degli indirizzi operativi corrispondenti alle esigenze indicate dall'Amministrazione.

Tale pianificazione deve costituire la base per la formulazione dell'offerta dell'impresa, sia nel caso di gara che di trattativa privata.

L'Amministrazione mantiene la supervisione ed il controllo delle prestazioni dell'impresa nel corso del loro svolgimento.

Art. 61.

Durata del servizio

Il servizio di consulenza ed assistenza ha durata annuale, salva possibilità di proroga nei limiti consentiti dalle norme in vigore. La proroga è sempre scritta.

Può stabilirsi una durata inferiore a 12 mesi, in relazione alla pianificazione dello svolgimento del servizio di cui al precedente art. 60.

L'inizio della prestazione coincide con la registrazione della prima ora fatturabile nelle scritture previste dal successivo art. 63, salva diversa indicazione contrattuale.

L'amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto o di ridurne la durata, o di ridurre il numero delle ore-uomo previste, in relazione al decorso dei lavori e salvo preavviso nelle forme prescritte, di regola non inferiori ad un mese. L'impresa può risolvere il contratto con preavviso non inferiore a 3 mesi.

La risoluzione del contratto per colpa dell'impresa, oltre le previste penalità, comporta l'esecuzione delle prestazioni in danno dell'impresa, secondo i criteri e le modalità indicate dal capitolato d'oneri generali del Provveditorato generale.

Art. 62.

Proprietà dei prodotti

I prodotti predisposti od originati nel corso del servizio di consulenza ed assistenza, in forma scritta o comunque leggibile dall'elaboratore, inclusi programmi, schede, nastri, tabulati e documentazioni dei programmi, rimangono in proprietà dell'Amministrazione.

Rimangono parimenti in proprietà dell'Amministrazione le metodologie e le tecniche nonchè le invenzioni e le scoperte relative all'elaborazione di dati sviluppata ed originata nel corso della prestazione.

L'amministrazione ha facoltà di consentire all'impresa l'utilizzo dei prodotti di cui ai precedenti commi a seguito di specifica richiesta.

Art. 63.

Corrispettivi e criteri di determinazione

I corrispettivi sono stabiliti in relazione alla valutazione della prestazione, in tempi e persone occorrenti, secondo le specifiche indicazioni risultanti dalla pianificazione di cui al precedente art. 60.

Le ore-uomo, con cui può essere espressa tale valutazione, debbono intendersi quali periodi di un'ora di attività lavorativa prestata da una persona dell'impresa presso l'Amministrazione, secondo l'orario giornaliero e richiamato in contratto.

L'onere per ora-uomo può risultare da specifici allegati al contratto, con riferimento alle qualifiche delle persone poste a disposizione per l'espletamento del servizio.

I corrispettivi possono essere indicati:

dall'insieme delle ore-uomo effettivamente prestate e registrate dall'Amministrazione, e dalle eventuali spese accessorie effettuate dall'impresa nel corso della prestazione, da riconoscere di volta in volta secondo precisa disciplina da inserire in contratto;

da un importo globale, ove ritenuto conveniente e possibile, calcolato sulla scorta delle ore uomo indicate nella pianificazione, comprensivo delle eventuali spese accessorie che la prestazione può comportare.

A cura dell'Amministrazione le ore-uomo prestate sono registrate in specifiche scritture.

I corrispettivi possono essere variati, oltre che per riduzione delle ore-uomo previste, in relazione alla facoltà dell'Amministrazione di cui al precedente art. 61, per modifiche richieste e riconosciute secondo le modalità ed i criteri previsti dal capitolato d'oneri generali del Provveditorato generale.

I corrispettivi hanno di regola scadenza mensile.

Art. 64.

Penalità per inadempienze

Sono applicate penalità per i casi di mancata effettuazione della prestazione, secondo i tempi e le modalità indicate in contratto o previste nella pianificazione del servizio di cui al precedente art. 60, richiamata in contratto.

Esse sono calcolate in misura non inferiore al 5% dell'importo delle ore uomo non prestate nel corso di ciascun mese cui si riferiscono i pagamenti, rispetto a quelle previste in contratto o nella pianificazione anzidetta.

Per casi di gravi inadempienze l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed esperire l'esecuzione in danno, salva l'applicazione delle previste penali.

Parte ottava

DEI SERVIZI AFFIDATI A TERZI

Art. 65.

I servizi affidati a terzi

In riconoscimento di necessità operative possono essere eseguiti, a cura di imprese specializzate, lavori e servizi per:

acquisizione di dati;
elaborazione di dati;
conversione, avviamento, manutenzione di procedure.

Servizi e lavori sono affidati con le procedure previste nel precedente art. 6.

Art. 66.

Definizione dell'oggetto e modalità di affidamento

I lavori e servizi di cui al precedente articolo prima del loro affidamento, debbono essere definiti nelle modalità e nei tempi di esecuzione, nelle modalità di prelievo dei dati, di restituzione dei dati o documenti elaborati, nelle caratteristiche che debbono avere tali documenti, nel tipo di supporto magnetico occorrente per le registrazioni.

La conversione, l'avviamento e la manutenzione di procedure, richiede, a cura dell'Amministrazione, una pianificazione di massima dello svolgimento dell'operazione in ordine ai tempi e modalità di esecuzione.

L'affidamento deve essere effettuato all'impresa la cui offerta risulti più vantaggiosa sulla scorta dei criteri, economici e tecnici indicati nella lettera d'invito alla gara.

Per l'acquisizione e l'elaborazione di dati, tali indicazioni comprendono:

descrizione del lavoro da eseguire, specificando i documenti da cui trarre i dati occorrenti ed i volumi relativi;
modalità dei tempi di esecuzione e di restituzione dei prodotti acquisiti od elaborati;
le percentuali di errori tollerati, modalità per il loro rilevamento, nonchè modalità per la loro correzione;
tipo di supporto su cui operare e, nel caso siano necessarie, indicazioni di eventuali preelaborazioni da eseguire;
ogni altro elemento di valutazione della prestazione.

Per l'affidamento di lavori concernenti conversioni di procedure, avviamento e loro manutenzione, a base dell'invito deve essere posto il piano di massima di cui al 2° comma del precedente articolo.

Art. 67.

Svolgimento dei servizi

L'inizio, la durata e lo svolgimento dei servizi o lavori debbono risultare da specifiche indicazioni contrattuali, ovvero ove ritenuto conveniente, da allegati al contratto.

L'amministrazione esercita il controllo e la verifica delle prestazioni in relazione ai tempi previsti per lo svolgimento; effettua il computo dei caratteri o delle transazioni ad eseguita prestazione; segue la rilevazione degli errori.

L'amministrazione ha inoltre facoltà di risolvere il contratto concernente il servizio o il lavoro affidato o di ridurne la durata, in relazione a sopravvenute sue esigenze operative. Tale facoltà può essere esercitata anche a seguito di ripetute negligenze od inadempienze rilevate durante i controlli e le verifiche. Costituisce motivo di risoluzione del contratto la ripetuta rilevazione di errori oltre i limiti di tolleranza consentiti.

Il preavviso per la risoluzione del contratto è, di regola, non inferiore ad un mese. Ove venga dato dall'impresa, non puo essere inferiore a tre mesi.

La risoluzione del contratto, per colpa dell'impresa, oltre alla applicazione delle previste penalità, comporta l'esecuzione dei servizi in danno, secondo i criteri indicati nel capitolato d'oneri generali del Provveditorato generale.

Art. 68

Corrispettivi, criteri di determinazione e modifiche

I corrispettivi sono indicati separatamente per i servizi o lavori oggetto della prestazione, e per gli eventuali materiali di consumo a carico dell'impresa.

Per il servizio di acquisizione di dati, il corrispettivo è di regola riferito ad ogni carattere registrato e verificato. I caratteri da computare riguardano quelli significativi e quelli ragguagliati per le digitazioni di servizio per ciascun gruppo consecutivo di caratteri (campo), e per ciascun insieme logico di campi (record).

Possono stabilirsi prezzi per ciascun tipo di transazione sulla base della produttività oraria prevedibile e della tariffa oraria dell'impresa.

Per il servizio di elaborazione di dati, esclusa la fornitura di programmi di cui al precedente art. 42, possono stabilirsi prezzi secondo i seguenti criteri:

prezzo globale in funzione del numero delle possibili transazioni, con possibilità di variazione in più o in meno in relazione alle transazioni effettuate; ovvero in funzione di una trasmissione acquisita come rappresentativa;

prezzo per ogni passo di programma (step) e prezzo per ogni tipo di transazione;

prezzi legati all'utilizzo effettivo delle apparecchiature, rilevato con idonei sistemi di misurazione.

Per la conversione, l'avviamento e l'eventuale manutenzione delle procedure, l'indicazione del corrispettivo è di regola computato in termini di ora-uomo applicata, con riferimento alle indicazioni previste, in quanto applicabili nel precedente art. 63.

I criteri di determinazione dei corrispettivi, così come i criteri di computo dei caratteri e di rilevazione degli errori, debbono essere indicati nelle lettere d'invito alle gare per la scelta dell'offerta più conveniente.

I corrispettivi possono variare, oltre che in relazione all'esercizio della facoltà dell'Amministrazione di ridurre la durata delle prestazioni, di cui al precedente art. 67, anche a seguito di modifiche, richieste e accordate in applicazione dei criteri indicati dal capitolato d'oneri generali del Provveditorato generale.

Art. 69.

Tolleranze di errori

La percentuale di errori, essendo variabile per il concorso di numerosi fattori fra cui i tempi disponibili per le correzioni, può essere prevista da un minimo di 0,5% ad un massimo di 2%.

Per prestazioni riguardanti elevati volumi di dati, la percentuale può essere elevata fino al 5%.

Le percentuali di errori sono calcolati sul record.

Art. 70.

Penalità

Sono applicate penalità:

per il ritardo nell'effettuazione della prestazione o delle singole prestazioni; ovvero per prestazioni non eseguite secondo i tempi o le modalità indicate in contratto;

per superamento della percentuale di errori prevista in contratto.

Le penalità per il ritardo sono calcolate, di regola, in misura non inferiore al 5% dell'importo della prestazione effettuata in ritardo; o dell'importo delle ore-uomo non prestate secondo il piano previsto per le prestazioni concernenti conversioni, avviamento e manutenzione di procedure.

Le penalità per il superamento della percentuale di errori sono applicate per ogni 1% in più oltre il limite previsto, calcolato in percentuale sull'importo della partita di record cui si riferisce il calcolo degli errori rilevati.

86A1194

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(7651014/6) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.